

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 980

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea
in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

28/04/2024 - 06:25

Indice

1. DDL S. 980 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 980	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	9
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024	10
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (ant.) del 30/01/2024	17
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024	18
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024	31
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024	39
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 103 (pom.) del 13/02/2024	41
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/02/2024	49
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (ant.) del 22/02/2024	50
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	51
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 5 (nott.) del 28/02/2024	54
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/03/2024	55
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024	56
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (ant.) del 14/03/2024	64
1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/03/2024	65

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024	66
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (ant.) del 27/03/2024	70
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 10 (ant.) del 24/04/2024	71
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 121 (ant.) del 24/04/2024	72
1.4. Trattazione in consultiva	78
1.4.1. Sedute	79
1.4.2. Resoconti sommari	80
1.4.2.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	81
1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 157 (pom.) del 31/01/2024	82
1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (pom.) del 14/02/2024	84

1. DDL S. 980 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 980

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 980

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FAZZONE** , **PAROLI** , **ROSSO** , **DAMIANI** , **LOTITO** , **OCCHIUTO** , **SILVESTRO** e **TERNULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2024

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

Onorevoli Senatori. - Con la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, sono state introdotte le cosiddette facoltà ad accesso programmato tra cui rientrano quelle di medicina, veterinaria e professioni sanitarie.

Considerata la richiesta esistente in termini di professionisti nel settore sanitario tali disposizioni risultano essere oggi anacronistiche.

Appare quindi necessario dare risposte immediate al comparto sanità che da anni soffre, su tutto il territorio nazionale, di una strutturale quanto endemica carenza di personale nei presidi ospedalieri e sanitari territoriali.

La carenza di medici è una problematica la cui gravità si è ulteriormente acuita dal 2019, anno in cui sono usciti dal Servizio sanitario nazionale oltre 5.000 medici per pensionamenti.

Nella sola regione Lazio l'emergenza si sta traducendo ogni giorno di più in disservizi a causa della carenza di anestesisti, medici di medicina d'urgenza, medici di base, radiologi.

Altra problematica è l'assoluta penuria di personale nei pronto soccorso (caratterizzati da sovraccarico di lavoro e turni estenuanti) a cui si cerca di sopperire grazie all'aiuto di medici di altri reparti, dando vita ad un vero e proprio circolo vizioso.

Nel 2021 il Governo, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha messo a disposizione, per l'anno accademico 2021/2022, 17.400 borse di specializzazione in medicina per altrettanti laureati che rappresentano, in termini numerici, il doppio di quelle che esistevano fino al 2019 e quasi il triplo di quelle erogate negli anni precedenti.

In tale contesto, il consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 2 febbraio 2022, ha approvato l'ordine del giorno, presentato dal gruppo consiliare di Forza Italia, volto a impegnare il presidente e la giunta a mettere in atto ogni azione urgente e necessaria per poter fronteggiare il fenomeno della carenza di medici nel Lazio, promuovendo, nei confronti del Governo, proposte che introducano un ampliamento del vincolo dei posti a « numero chiuso » disponibili per gli studenti che intendano frequentare la facoltà di medicina e chirurgia.

Considerato, pertanto, l'incremento delle borse di specializzazione avviato negli ultimi anni e che si auspica prosegua su questa direttrice, è necessaria una revisione della legge n. 264 del 1999:

- a) consentendo ad un numero progressivamente maggiore di aspiranti medici di accedere alle facoltà di riferimento mediante l'eliminazione definitiva del numero chiuso;
- b) adeguando il numero delle borse di specializzazione nelle varie discipline messe a disposizione al numero di laureati in medicina;
- c) garantendo l'adeguamento del sistema universitario per tali discipline al fine di assicurare spazi,

docenti e laboratori necessari ad una formazione di eccellenza.

Il presente disegno di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1, mediante la modifica alla legge n. 264 del 1999, prevede l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e delle professioni sanitarie.

L'articolo 2 demanda al Ministro dell'università e della ricerca l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delle modalità selettive di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e delle professioni sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) adeguando il numero delle borse di specializzazione nelle varie discipline messe a disposizione al numero di laureati in medicina;
- b) adeguando il sistema universitario per tali discipline al fine di assicurare spazi, docenti e laboratori necessari ad una formazione di eccellenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ai corsi di laurea in architettura »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, »;

2) alla lettera b), le parole: « , diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), » sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « comma 1, lettere a) e b), » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera b), »;

2) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere b) e c) del comma 1 »;

d) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: « comma 1, lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera b) ».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità selettive di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e delle professioni sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) adeguamento del numero delle borse di specializzazione nelle varie discipline messe a disposizione al numero delle posizioni vacanti;
- b) adeguamento del sistema universitario per tali discipline al fine di assicurare spazi, docenti e laboratori necessari ad una formazione di eccellenza.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi ([n. 41](#))

(Parere al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale - in premessa - ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 è stato disposto il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha consentito l'avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, prosegue il presidente relatore, il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 1, ha previsto - nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto "Grande Progetto Pompei" - la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Segnala peraltro che il medesimo decreto-legge n. 44 ha stabilito che il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e che egli svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver ricordato gli ulteriori compiti del direttore generale, nonché i requisiti che devono essere posseduti dal candidato, richiama il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, proponendo

l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2024.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Carmela BUCALO](#) (FdI), [CASTIELLO](#) (M5S), [Elena CATTANEO](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [CRISANTI](#) (PD-IDP), [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Occhiuto), [Anna Maria FALLUCCHI](#) (FdI), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [Tilde MINASI](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [PIRONDINI](#) (M5S), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) e [SPERANZON](#) (FdI).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda nulla.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che il relatore designato sul disegno di legge in titolo, senatore Marcheschi, ha comunicato di rinunciare a tale incarico, fa presente di aver conferito tale incarico alla senatrice Bucalo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il relatore durante le precedenti fasi dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la relatrice [BUCALO](#) (FdI) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di replica al dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 26 gennaio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e sei emendamenti, pubblicati in allegato.

L'unico ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sono dati per illustrati. La relatrice [BUCALO](#) (FdI) si esprime in senso favorevole sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Si apre la fase di illustrazione dell'unico ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra dapprima l'ordine del giorno G/805/1/7, evidenziando che lo stesso formula un invito al Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive destinate a

finanziare festival internazionali, da assegnare sulla base di specifici requisiti e criteri di valutazione. Ritiene, al riguardo, che, al fine di evitare una sperequazione di trattamento tra i soggetti che partecipano ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e i soggetti beneficiari di risorse *extra* FUS in virtù di particolari provvedimenti legislativi, sia imprescindibile l'individuazione, anche per questi ultimi, di specifici requisiti e criteri di assegnazione.

Passando all'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, pone in evidenza che la proposta emendativa 1.1 è volta ad introdurre un obbligo di rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari in capo alla Fondazione Ponchielli di Cremona, beneficiaria dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. L'obbligo di rendicontazione costituisce, a suo avviso, una fase naturalmente consequenziale alla fissazione dei requisiti e criteri di assegnazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, fa presente che lo stesso è diretto ad evitare che si attinga alle risorse del FUS per finanziare l'iniziativa in esame, anche nell'ottica di salvaguardare la dignità delle iniziative già sostenute con le risorse del fondo medesimo.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

((Esame del disegno di legge n. 980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del'11 gennaio.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene brevemente il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per sollecitare lo svolgimento di un ciclo di

audizioni sul disegno di legge n. [568](#) recante: "Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza".

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione in merito alla disponibilità ad avviare le suddette audizioni già nella settimana successiva alla prossima, in considerazione dell'intenso calendario già stabilito per le sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [597](#)

G/597/1/7

[Croatti](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 597, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici"»,

premessi che:

il provvedimento in titolo è sotteso e finalizzato - sia in via diretta, sia in via più indiretta e mediata - a promuovere e ad alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte;

un'attenzione specifica è riservata, in particolare, alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici che - come affermato - costituiscono un tassello importante dei nostri territori, tale da alimentare una curiosità che è essa stessa traino del turismo regionale dai grandi centri fino ai piccoli borghi;

a tal fine, con l'articolo 5 è previsto che venga istituita, l'11 novembre di ogni anno, la «Giornata nazionale degli abiti storici», nel giorno in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, ove si potranno organizzare (considerando anche il giorno antecedente e quello successivo) iniziative di impatto turistico, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio cui afferisce, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti;

valutato che:

l'iniziativa si iscrive entro una più generale promozione del territorio - ovvero delle sue caratteristiche identitarie e della sua vocazione, se è vero com'è vero che anche i luoghi sono visitati dai ricordi e conoscono una loro felicità - al fine di sostenere il rilancio culturale e turistico, per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, adottando provvedimenti anche di carattere normativo, di estendere la prevista «Giornata nazionale degli abiti storici», di cui all'articolo 5, e delle iniziative per la sua celebrazione, di cui all'articolo 6, in prospettiva storico-geografica anche ai «borghi storici», anche al fine di costituire un più ricco e articolato atlante della memoria;

a valutare, altresì, l'opportunità di istituire, l'11 maggio di ogni anno - a sei mesi esatti di distanza - la «Giornata nazionale dei Borghi d'Italia», in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, abbiano agio di promuovere celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

Art. 1

1.1

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché degli sbandieratori che eseguono la sbandierata in abiti storici,».

1.2

[Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche di carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle rievocazioni presepiali, quali rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività».

1.3

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 2, dopo le parole: «per «abiti storici», inserire le seguenti: «, compresi i paramenti sacri,»».

Art. 2

2.1

[Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 4

4.1

[Mazzella](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 7

7.1

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

G/805/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 805, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona»,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge si porta a regime un finanziamento annuale di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

tale manifestazione da più di quarant'anni costituisce uno dei baluardi della musica antica in Italia, non solo nel diffondere l'opera di Claudio Monteverdi bensì - più in generale - nel recuperare il patrimonio musicale cinque-seicentesco, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche;

ritenuto che lo stanziamento di risorse previsto per il Monteverdi Festival di Cremona muove anche dalla necessità di riconoscere alla figura di Claudio Monteverdi un prestigio pari a quello riconosciuto a festival musicali e operistici nel nostro Paese, ispirati ad altri notevoli compositori quali, ad esempio, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti;

considerato che:

per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico e culturale, riconducibile ai compositori testé richiamati occorre rendere più forti e unitarie la promozione e l'organizzazione di tali manifestazioni a livello nazionale, cui devono essere affiancate la valorizzazione dell'identità nazionale nonché quella delle tradizioni dei singoli territori (ovvero, rispettivamente e nella fattispecie: Cremona, Parma-Busseto, Pesaro, Torre del Lago, Catania, Bergamo);

occorrerebbe pertanto- in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e «far dialogare fra loro» i principali festival internazionali musicali di qualità, ampliando l'offerta, e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficace, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto;

il progetto di una rete di Festival, dedicati ai grandi compositori italiani rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, e tale tuttavia da riscuotere la curiosità e l'apprezzamento di una classe politica che non solo a parole, ma anche nei fatti abbia a cuore le priorità della cultura;

valutato infine che:

al pari del Monteverdi Festival di Cremona, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, come emerso con evidenza durante l'emergenza pandemica, che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ha fortemente compromesso le iniziative culturali e le attività legate allo spettacolo dal vivo in particolare;

occorre muovere una riflessione - come accennato - a più ampio raggio, affinché il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tradizionale mezzo di finanziamento e fisiologica «stampella» per qualsiasi iniziativa s'intenda promuovere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, possa non solo essere implementato ma sempre più valutato come forma di «investimento» e non considerato semplicemente un «costo» nell'ambito della contabilità dello Stato;

ciò a dire che, nelle more che venga più coerentemente definita la natura giuridica di alcuni comparti dello spettacolo dal vivo - come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche -, è auspicabile che si individuino nuovi e diversi canali di finanziamento, anche attraverso forme di agevolazioni fiscali rivolte ai privati;

ci si muove, del resto, in un settore - qual è quello della cultura nel suo complesso - gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua e presunta mancanza di risorse: ma proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutare a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie in un momento qual è quello attuale in cui rischiamo sempre più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione conservativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive - sia a valere sul FUS sia non a valere sul FUS - da assegnare sulla base di specifici requisiti e relativi parametri e criteri di valutazione, finalizzate a finanziare festival internazionali e grandi manifestazioni culturali di pregio, ovvero ad adottare le opportune iniziative, anche con interventi di carattere normativo, volte a reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a una strategia organizzativa e di promozione unica dedicata ai più importanti festival musicali italiani;

a definire un percorso volto a stanziare, conseguentemente, adeguate risorse a sostegno anche di altre manifestazioni e altri festival di pari importanza nazionale e internazionale, assicurando e mantenendo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità a criteri di trasparenza e pubblicità e previa accurata e documentata definizione della programmazione artistica, nonché previsione e rendicontazione di costi e ricavi.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies. 1. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1-quinquies, relative alla realizzazione del Monteverdi Festival, la Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi».

1.2

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "1-sexies" con il seguente:

"1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.3

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

«1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (ant.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU), DEL LINK - COORDINAMENTO UNIVERSITARIO, DELL'UNIONE DEGLI UNIVERSITARI (UDU), DEL SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA (SISM), DELL'AZIONE UNIVERSITARIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR ANTONIO MANCINI, DEL PROFESSOR EMANUELE NERI, DEL PROFESSOR GIANNI PROFITA, DELLA PROFESSORESSA MARIA TRIASSI, DEL PROFESSOR GIORGIO ZAULI E DELLA DOTTORESSA TIFFANY ZILLER, DEL PROFESSOR MARIO DEL VECCHIO, DEL PROFESSOR WALTER RICCIARDI, DEL PROFESSOR ROSARIO RIZZUTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, ESPERTI, E DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 E 980 (ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA)

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso nella mattinata odierna il ciclo di audizioni sulle iniziative legislative in titolo.

Informa altresì di aver acquisito la disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca ad intervenire in sede di replica al dibattito, che auspica possa concludersi nella corrente settimana.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e che alcuni senatori hanno chiesto, per le vie brevi, di poter rinviare il loro intervento alla seduta già convocata per domani, anche la fine di poter esaminare con attenzione la documentazione consegnata nel corso delle audizioni, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di venerdì 26 gennaio, sono pervenuti 44 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'unico articolo.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.7, 1.33 e 1.38 a sua firma, richiamando in particolare i contenuti di tale ultima proposta emendativa, volta a far sì che la valutazione del comportamento sia effettuata in sede di scrutinio intermedio e che l'esito della stessa determini il coinvolgimento dello studente, se valutato con un punteggio inferiore a sei decimi, in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) premette che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica mirano a correggere molte delle criticità presenti nel provvedimento di matrice governativa e, *in primis*, il ritorno alla valutazione del comportamento espressa in decimi. Ritiene che tale scelta rappresenti un errore, atteso che interrompe il percorso comunicativo fra la scuola e gli studenti e, contestualmente, non tiene conto delle effettive necessità del percorso di apprendimento. Sempre rispetto al tema della valutazione, occorrerebbe, a suo avviso, prevedere un coinvolgimento degli studenti, anche nell'ambito del consiglio di classe, che dovrebbe esprimersi in modo collegiale, senza alcun automatismo. Lamenta infatti che il provvedimento non sia risolutivo nell'affrontare le situazioni di disagio nella scuola, che invece richiederebbero misure e investimenti mirati. Per tale ragione, richiama, in particolare, i contenuti delle seguenti proposte emendative: 1.2, ai sensi della quale la valutazione del comportamento deve essere espressa con un giudizio sintetico, e non con una votazione in decimi; 1.8, che demanda al consiglio di classe il compito di valutare, in esito allo svolgimento di specifiche attività assegnate allo studente che presenta una valutazione insufficiente, l'eventuale ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo; 1.16, in cui si richiama la finalità di favorire e promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti a prima firma della senatrice Aloisio, illustra gli emendamenti 1.18, 1.22, 1.25, 1.29 e 1.42.

Richiama in particolare l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del disegno di legge, stigmatizzando la circostanza che non si specifichi quali siano i soggetti chiamati ad organizzare le attività di approfondimento conseguenti ai comportamenti che hanno portato all'adozione del provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola e che non si chiarisca quali siano i soggetti incaricati di curare le attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Inoltre, nell'illustrare l'emendamento 1.29, sottolinea che esso, nello stanziare risorse per le finalità del provvedimento in titolo, si fa carico di superare una delle principali carenze del provvedimento, che non prevede stanziamenti aggiuntivi.

L'oratore si sofferma infatti diffusamente sugli emendamenti 1.42 e 1.0.2 diretti a prefigurare misure concrete al fine di prevenire e fronteggiare, in modo efficace, il disagio degli studenti che conduce a comportamenti violenti. In proposito, richiama l'opportunità di promuovere la diffusione di attività di mediazione rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche mediante l'introduzione di determinate figure (quali lo psicologo scolastico) e di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti.

Inoltre ritiene importante che la scuola si faccia carico dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fasce di età. Risulta altresì centrale prevedere corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, nonché introdurre le ulteriori misure richiamate dall'emendamento 1.42.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, il senatore invita la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica, secondo la disciplina contenuta nell'emendamento 1.0.2.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.0.1, riguardante disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori. Nello specifico, richiama l'importanza della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità. L'emendamento mira ad introdurre novelle all'articolo 142 del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di mettere a regime una metodologia di insegnamento, attualmente vigente in via sperimentale,

mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. A tale provvedimento, adottato sentita l'Opera Nazionale Montessori, sono affidate l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica. L'emendamento prevede altresì una fase transitoria, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, che consente alle istituzioni scolastiche di richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori sin dall'anno scolastico 2025/2026.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

G/924-bis/1/7

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge, A.S. 924-bis, recante: "Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti",

premessi che:

il provvedimento in titolo è di matrice governativa e fa seguito all'Affare assegnato n. 67 sull'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime;

in buona sostanza vengono ripensati e riscritti parametri e criteri che sottostanno al «voto di condotta» di buona memoria, ovvero ai principi di valutazione del comportamento di studentesse e studenti;

a tal fine, la proposta intende in sintesi conferire - sia per via diretta, sia indiretta - nella valutazione complessiva della studentessa o dello studente, maggiore peso al voto di comportamento;

in particolare, al comma 4, con riferimento agli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si introducono modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

considerato che:

prevedere come principio generale riabilitativo per lo studente lo «svolgimento di attività di cittadinanza solidale» presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche - senza specificarne parametri e criteri di assegnazione, responsabilità, valutazione e strumenti di controllo e senza prevederne i relativi oneri di spesa - suona più come una generica dichiarazione d'intenti che non come una adeguata e pragmatica risposta alle domande che si levano dalla materia messa in campo e fatta agire;

nulla osta sul fatto che la condotta debba essere considerata aspetto propedeutico e *conditio sine qua non* nella valutazione complessiva dello studente, e tuttavia appare oltremodo necessario che siano valutati non solo interventi a carattere sanzionatorio, bensì entro una dimensione più estesa, capace di dar senso e valore, iniziative di prevenzione e di supporto;

valutato che:

la scuola, quale «comunità educante», deve costituire un argine per combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel Paese;

in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare i fenomeni di vulnerabilità sociale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità - anche con provvedimenti di carattere normativo - di adottare adeguate misure per restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, coadiuvare il percorso formativo degli studenti, e per prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, fra cui:

- la promozione dell'attività di mediazione, che risulta particolarmente efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti;

- iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinato per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

- l'istituzione di corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

- il potenziamento, a principiarsi dalla Scuola dell'obbligo, della formazione sportiva, nonché della cultura musicale e di ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

Art. 1

1.1

[Versace](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, al primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 4».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: «la valutazione del comportamento è espressa in decimi» con le seguenti: «la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico».

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: "la valutazione del comportamento è espressa in decimi" con le seguenti: "la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico"

1.4

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.6

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole: "delibera" con le seguenti: "può deliberare".

1.7

[Versace](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi in cui si ravvisi che a determinare la condotta siano stati fattori non ascrivibili alla responsabilità delle alunne o degli alunni oggetto di valutazione".

1.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso « 2-bis» , sostituire le parole: "se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi" con le seguenti: "se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia dato luogo allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo".

1.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso Consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi" con le seguenti: "se i comportamenti della studentessa o dello studente non abbiano previsto la programmazione delle specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo".

1.10

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: "Nel caso di valutazione del comportamento pari" inserire le seguenti: "o inferiore".

1.11

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: "delibera" con le seguenti: "può deliberare".

1.14

[Versace](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi in cui si ravvisi che a determinare la condotta siano stati fattori non ascrivibili alla responsabilità delle studentesse e degli studenti oggetto di valutazione".

1.15

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», sostituire la parola: "nove" con la seguente: "otto".

1.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," inserire le seguenti: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,".

1.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti" con le seguenti: "con successivi provvedimenti si provvede alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti oltre al miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e promuovere la comunità educante".

1.18

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti con disabilità».

1.19

[Crisanti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizio di consulenza con un sociologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.20

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica" inserire le seguenti: "e delle competenze dei consigli di classe che ne

valutano la applicazione,".

1.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica" aggiungere le seguenti: "e delle competenze dei consigli di classe che ne valuteranno la applicazione,".

1.22

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.23

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 4, lettera a), alinea, dopo le parole: "apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249," inserire le seguenti: "a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze studentesche e nel rispetto delle loro prerogative,".

1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera a), alinea, dopo le parole: "apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249," inserire le seguenti: "a seguito di ampio confronto e nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze studentesche,".

1.25

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 4, lettera a), al numero 1, dopo le parole: «fino a un massimo di due giorni, comporti», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,».

1.26

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e in attività formative.".

1.27

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.29

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:

*«2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di un percorso di assistenza e *counseling*, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al "principio della riparazione del danno", con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica».*

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190».

1.30

[Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 4, lettera a), al numero 2, dopo le parole: «di durata superiore a due giorni comporti», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere.».

1.31

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera a), numero 2), dopo la parola: "attività" inserire la seguente: "extrascolastiche, di concerto con le famiglie,".

1.32

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 4, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "presso strutture convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione del merito, sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia".

1.33

[Versace](#)

Al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: "e individuate", inserire le seguenti: "all'interno del Comune di residenza o di domicilio dello studente".

1.34

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito." con le seguenti: "dalle stesse".

1.35

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.37

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera b, numero 1), dopo le parole: "mancanze disciplinari gravi e reiterate" inserire le seguenti: "consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone".

1.38

[Versace](#)

Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di scrutinio intermedio comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

1.39

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti."

1.40

[Marti](#)

Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: "promozione, subordinandolo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ammissione alla classe successiva, assegnando agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo; la mancata presentazione dell'elaborato o la valutazione non sufficiente, da parte del Consiglio di classe, comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo".

1.41

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo" con le seguenti: ", alla conclusione dell'anno scolastico,".

1.42

[Pirondini](#)

Dopo il comma 4 aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri di seguito elencati e provvedendo, in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni,

del personale scolastico e ATA;

e) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

f) incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

4-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190».

1.0.1

Marcheschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori)

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori";

b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati,» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;

c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera Nazionale Montessori».

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, nei limiti delle risorse di organico assegnate e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:
- a) la presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
 - b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
 - c) servizio di refezione scolastica;
 - d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
 - e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e primaria.
6. Salvo contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli Uffici scolastici regionali interessati, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo *standard* formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato ai sensi del comma 1, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
10. Con uno o più decreti il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica nel metodo Agazzi per la scuola dell'infanzia e nel metodo Pizzigoni per la scuola primaria. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso".

1.0.2

[Pirro](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver richiamato i pareri espressi sul nuovo testo del disegno di legge in titolo dalle Commissioni Affari costituzionali (non ostativo), Politiche dell'Unione europea (non ostativo con osservazione), Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (entrambi favorevoli), avverte che, nella giornata di ieri, si è espressa anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per ottemperare a tali condizioni, comunica che il relatore Paganella ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 8.100 (pubblicati in allegato). Informa indi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende rendere il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 e G/562 NT/2/7, nonché tutti gli emendamenti presentati al nuovo testo sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/562 NT/1/7, a condizione che sia riformulato, e G/562 NT/2/7. Con riferimento alle proposte emendative, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.1 e 2.1, a condizione che gli stessi siano riformulati, nonché sugli emendamenti 3.6, 4.1 e 4.4. Il parere è contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli a sua firma con riferimento ai quali invita la Commissione ad accoglierli.

La senatrice [COSENZA](#) (FdI) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal relatore in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ accoglie gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 (testo 2) e G/562 NT/2/7 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Sui restanti emendamenti si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie

l'emendamento 1.10.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) e la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) riformulano, rispettivamente, l'emendamento 1.1 e 2.1 in testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo gli inviti rivolti dal relatore e dal Governo.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), respinge l'emendamento 2.2, accoglie l'emendamento 2.10, respinge gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e accoglie l'emendamento 2.100.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e approva gli emendamenti 3.6 e 3.100.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie altresì l'emendamento 4.1, respinge l'emendamento 4.2, accoglie l'emendamento 4.100, respinge l'emendamento 4.3 e accoglie l'emendamento 4.4.

Sono indi posti ai voti l'emendamento 5.100, che la Commissione accoglie, e, con successiva votazione, l'emendamento 5.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 6.100, 7.100 e 8.100.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ rivolge un sentito ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione per essere giunti alla definizione di un testo di estremo rilievo per il Paese, frutto della proficua collaborazione fra forze di maggioranza e di opposizione. Coglie peraltro l'occasione per rivolgere un ringraziamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione e ai propri Uffici per aver assicurato un efficace supporto all'esame parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge a sua volta un sentito ringraziamento al Ministro, oltre che per l'odierna presenza, per il fattivo sostegno assicurato durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a commemorare le vittime italiane della Grande guerra, valorizzando il patrimonio storico nazionale ad essa legato, inteso come il complesso di beni mobili, immobili e siti geografici individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 78 del 2001, conservato presso i comuni dell'area del Carso. Quest'ultimi sono da considerarsi territorialmente connessi alle vicende legate al Primo conflitto mondiale e tra di essi si annoverano i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo.

Al fine di realizzare gli obiettivi, si prevede di istituire un Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra ed organizzare una serie di iniziative dal forte carattere simbolico atte a riconoscere non solo il valore storico dei beni predetti, ma anche di enfatizzarne il ruolo di luoghi simbolo dell'Unità nazionale italiana ed espressione della comune memoria storica europea. A tal fine, i Ministeri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale inaugureranno una stretta collaborazione volta alla realizzazione di una "Rete internazionale di beni mobili, immobili e siti geografici, connessi al periodo storico della Prima guerra mondiale", di concerto con gli altri Stati membri interessati.

Il Centro, sito nel comune di Fogliano Redipuglia, si avvarrà del supporto di enti pubblici e privati per espletare una serie di operazioni volte alla raccolta, catalogazione e conseguente digitalizzazione di tutte le informazioni che consentiranno di salvaguardare la memoria delle vittime della Grande guerra, garantendone un'agevole consultazione alla più ampia platea di interessati possibili. Il Centro si occuperà inoltre di promuovere progetti di ricerca accademica sul tema, con il coinvolgimento di enti ed atenei italiani ed esteri, e di marcare i siti di interesse maggior interesse storico mediante l'apposizione di iscrizioni commemorative, senza comprometterne integrità ed estetica.

Tra le principali iniziative previste, concernenti prevalentemente la promozione, da parte del Ministro

dell'istruzione e del merito, di attività didattiche di approfondimento storico presso gli istituti scolastici, pubblici e privati, vi è l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" che verrà attribuito, su base annuale, allo studente di scuola secondaria di secondo grado distintosi per la realizzazione di un lavoro di ricerca sul tema "Il Carso della Grande guerra come simbolo dell'unità nazionale ed europea" e per la cui valutazione sarà istituita un'apposita commissione, di comune accordo tra i Ministri della cultura e dell'istruzione e del merito, che si occuperà di esaminare gli elaborati presentati e determinare l'importo in denaro del premio da assegnare ai vincitori. Per il finanziamento delle opere ed iniziative, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore **MARTI** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, precisando innanzitutto che esso si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogo. Il pedagogo è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. In tali ambiti il pedagogo svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce che per l'esercizio della professione di pedagogo è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509 del 1999 sull'autonomia didattica degli atenei.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri.

Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio della professione di pedagogo.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale (classe di laurea L19) ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Ordine sono individuate l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente il Presidente dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale sul provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice **BUCALO** (FdI) richiama l'importante contributo fornito dai soggetti che sono intervenuti in audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale occasione, è emerso, con chiarezza, come l'attuale sistema basato sui *test* per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia sia del tutto fallimentare, poiché inidoneo a

premiare il merito. Si pone pertanto a suo avviso l'esigenza di individuare una soluzione alternativa, fermo restando che la propria parte politica ritiene che debba essere confermata la previsione di un numero programmato per l'accesso ai predetti corsi di laurea.

In proposito, auspica che sia accolta la soluzione presente nel disegno di legge n. 915, a sua prima firma, che prevede un accesso senza limitazioni al primo semestre dei corsi di laurea, al termine del quale si svolge una prova nazionale. In tale semestre sono previste materie di insegnamento propedeutiche che consentono di ottenere crediti formativi utili per i corsi di laurea in biotecnologie e in scienze motorie o sportive qualora lo studente non risulti in una posizione utile nella graduatoria per il proseguimento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia. In tal modo si evita allo studente di perdere un anno accademico.

Nell'ambito delle audizioni, è altresì emersa l'importanza della curvatura biomedica dei licei, che ritiene debba destare l'attenzione della Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la Presidenza per aver favorito lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, che ha consentito di acquisire l'orientamento del settore universitario, degli studenti, nonché dei medici. Dal contributo offerto in tale sede, emergono a suo avviso alcuni punti fermi. Innanzitutto il *test* previsto ai sensi della normativa vigente è ritenuto non equo sotto il profilo sia dei contenuti sia della modalità con cui viene somministrato. Fermo restando che non è possibile individuare un meccanismo di selezione "perfetto", fa presente che occorre quanto meno ricercare una soluzione che risulti accettabile da un punto di vista sociale e che sia, *in primis*, trasparente. Inoltre, occorre riconoscere il diritto degli studenti ad avvalersi di una formazione gratuita, in capo allo Stato, per l'accesso ai predetti corsi.

Nel concordare con l'opportunità che sia mantenuto il numero programmato, anche alla luce della propria esperienza personale e dell'esigenza di rispettare un determinato rapporto fra studenti e docenti, avverte che altrimenti sussiste il rischio di un collasso del sistema universitario e di una formazione di personale medico eccedente rispetto al fabbisogno, che finirebbe con alimentare esigenze di Paesi esteri, con conseguente dispendio di risorse pubbliche. Il numero programmato, prosegue l'oratore, deve essere definito al fine di assicurare un equilibrio fra il fabbisogno di personale medico, definito dal Ministero della salute, e l'effettiva capacità formativa degli atenei.

Conclusivamente auspica che nel prosieguo della discussione si giunga ad identificare un testo che risponda alle caratteristiche appena richiamate.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per le competenti riflessioni avanzate dal senatore Crisanti, concorda che il ciclo di audizioni ha consentito di arricchire in modo significativo la fase istruttoria dei provvedimenti in titolo. Dopo aver auspicato che si giunga alla definizione di un testo che valorizzi i contributi emersi in tale sede e i suggerimenti provenienti, in modo trasversale, dai Gruppi, preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Nell'invitare il relatore ad intervenire in sede di replica agli auditi, informa che il Ministro dell'università e della ricerca si è reso disponibile a svolgere il proprio intervento di replica nella seduta che sarà convocata nella mattinata di mercoledì 7 febbraio.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nel richiamare il rilievo del tema affrontato dai provvedimenti in titolo, conviene che sia necessario il superamento dell'attuale sistema di accesso ai corsi di laurea, tenuto conto che i *test* di ingresso sono avvertiti, in modo generalizzato, come sostanzialmente ingiusti. Nel concordare che sia necessario mantenere il numero programmato, di cui auspica un aggiornamento con cadenza annuale da parte dei Ministeri competenti, segnala l'importanza di promuovere i licei con curvatura biomedica, in cui vengono previste materie che avvicinano i giovani al settore della medicina.

Avviandosi a concludere, ritiene opportuno che si giunga all'individuazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che definisca una disciplina su cui possano convergere i Gruppi.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibile l'indicazione del relatore circa l'esigenza di pervenire ad un testo unificato, in luogo di individuare un testo base a cui riferire gli emendamenti, su cui si registri un'ampia convergenza delle forze politiche. A tal fine occorre far tesoro dei suggerimenti

avanzati nel corso delle audizioni, nonché delle migliori soluzioni già contemplate nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, ritiene che sia irrinunciabile la previsione di una delega nei confronti del Governo diretta al riordino del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Conclusivamente, propone l'istituzione di un Comitato ristretto, che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire eventuali proposte emendative.

Ha la parola il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), il quale concorda con il percorso delineato dal relatore e dal Presidente, dichiarandosi disponibile ad offrire un contributo, anche in ragione della propria competenza professionale, partecipando al Comitato ristretto.

Anche i senatori [Carmela BUCALO](#) (FdI), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [Giusy VERSACE](#) (Misto-Az-RE) e [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) dichiarano la disponibilità a prendere parte ai lavori del richiamato Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, invita i Gruppi che non hanno ancora provveduto a designare un loro rappresentante in seno al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo schema di decreto legislativo, essendo privo dei pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, è stato assegnato con riserva dalla Presidenza del Senato. Poiché a tutt'oggi i predetti pareri non sono stati ancora trasmessi, la Commissione non è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [562 NT](#)

G/562 NT/1/7 (testo 2)

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562NT).

in considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio italiano presente sul territorio nazionale costituito da siti di interesse paesaggistico e da immobili di interesse artistico e storico applicando il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all'ambiente, alla mobilità, al sport e alla formazione, attraverso anche il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell'intento di contribuire al rilancio dei Comuni nelle aree interne del Paese con azioni mirate e strutturate a livello nazionale;

tenuto conto:

che l'obiettivo dei cammini è quello di riscoperta dei territori dei comuni e di borghi italiani e di creare

un *unicum* culturale-economico-artistico-paesaggistico attrattivo per le persone, evitando l'insediamento di costruzioni ed attività economiche impattanti non idonee allo scopo e che possono deturparlo e frantumarlo;

che è prioritario dare spazio a diverse forme di turismo sostenibile e ad attività sociali e culturali, intendendo la valorizzazione quale azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a prevedere una pianificazione nazionale programmata delle aree sulle quali realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare il valore e l'unicità dei territori di maggior pregio naturale ed artistico ed evitare scelte slegate da una visione progettuale unitaria del territorio italiano;

a far sì che nei territori dove insistono i cammini di cui alla presente legge sia vietata la realizzazione o l'implementazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale.»».

2.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.";

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

Art. 5

5.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 6

6.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 7

7.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 8

8.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo."

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

100ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro dell'università e della ricerca per la presenza e per il fattivo contributo all'esame dei disegni di legge in titolo, anche di carattere politico in quanto esponente di rilievo di una delle forze di Governo, sottolinea l'importanza di un ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche, sia di maggioranza (assicurato anche dall'autorevole presenza del relatore Zaffini), sia di opposizione. Al riguardo, ricorda che nella seduta del 31 gennaio scorso la Commissione ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto, con il compito di redigere un testo unificato, e per quanto possibile condiviso, dei provvedimenti. Nell'accogliere la richiesta, avanzata per le vie brevi da alcuni Gruppi di poter partecipare al Comitato ristretto tramite più di un rappresentante, anche in ragione della specificità e del rilievo della materia, invita i Gruppi che non hanno ancora provveduto in tal senso a designare formalmente i propri rappresentanti.

Prima di cedere la parola al ministro Bernini per l'intervento di replica agli intervenuti nel dibattito, ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha significativamente arricchito la fase istruttoria dei provvedimenti in esame, e ribadisce di ritenere irrinunciabile lo strumento della delega legislativa nei confronti del Governo per il riordino del sistema di accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia.

Il ministro Anna Maria BERNINI, dopo aver espresso un ringraziamento nei confronti del presidente Marti e del relatore Zaffini, fa presente di essere pienamente disponibile a proseguire nella fruttuosa

collaborazione con la Commissione, sia in sede plenaria, sia in sede di Comitato ristretto, per l'esame dei provvedimenti in titolo. Prima di entrare nel merito del tema dell'accesso ai corsi di laurea, premette che esso è strettamente connesso alla formazione degli studenti in medicina, ritenendo centrale che quest'ultima si caratterizzi per apertura e flessibilità dei saperi, anche alla luce dei processi tecnologici e innovativi che caratterizzano e continueranno a caratterizzare il settore.

Nel riconoscere che la questione del riordino dell'accesso è stata all'attenzione anche dei precedenti Governi, ritiene che le condizioni siano ora mature per procedere ad una riforma di carattere strutturale, che tenga conto delle criticità del sistema vigente, evidenziate da ultimo dalla giurisprudenza amministrativa. Il Governo e il Parlamento sono dunque chiamati ad assumersi la responsabilità di innovare il sistema e di farlo in modo efficace, nell'interesse delle future generazioni. Nello specifico, il modello di selezione basato sui *test* denominati TOLC, introdotto in via sperimentale nella scorsa legislatura, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza del TAR del Lazio del 17 gennaio scorso, determinando così una vera e propria frattura nel sistema. Le criticità evidenziate dalla magistratura erano peraltro già state colte dal Governo in carica, come testimonia l'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'università e della ricerca chiamato proprio ad operare un riordino. Alla luce degli esiti dell'attività di tale organismo, che si è avvalso del contributo offerto, in particolare, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dalla Conferenza Stato-Regioni, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente delle facoltà e scuole di medicina e chirurgia, nonché dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), erano state vagliate modalità alternative per l'accesso ai corsi di laurea. Il Ministero aveva poi già provveduto al superamento del numero chiuso, così come previsto nella legge n. 264 del 1999, disponendo l'incremento delle immatricolazioni, pari a 4.000 posti, e prefigurando un ulteriore incremento fino a raggiungere 30.000 immatricolazioni nell'arco dei prossimi sette anni. Coglie peraltro l'occasione per segnalare che, oltre al tema quantitativo, sussiste una questione qualitativa, tenuto conto di alcune specializzazioni mediche che non attraggono in modo adeguato gli studenti, come testimonia la mancata attivazione di borse di specializzazione in medicina di urgenza, patologia clinica, anatomia patologica e chirurgia. La riflessione già avviata a livello governativo e le indicazioni emerse dalle audizioni svolte dalla Commissione - prosegue il Ministro - suggeriscono di evitare un accesso indiscriminato ai corsi di laurea. Non si può infatti, a suo avviso, condividere la posizione di coloro che, nel sostenere un accesso senza filtri, ritengono che ciò sia fattibile poiché la selezione verrà comunque operata sul campo, in particolare nei primi anni di studio, con l'abbandono di numerosi studenti. Al riguardo, ritiene inopportuno che si ingenerino vane aspettative nei confronti delle famiglie e che si favorisca un inutile dispendio di tempo e di energie da parte degli studenti che poi finiranno con l'allontanarsi dall'università.

Quanto alle modalità per la selezione, occorre, al contempo, evitare il ricorso a *test* che definisce "general-generici", come nel caso dei TOLC, prediligendo invece soluzioni mirate e a vocazione professionalizzante. Invita peraltro ad evitare che la selezione perduri per un tempo eccessivo, come accade con il modello francese, e a valorizzare percorsi che consentano di capitalizzare la formazione acquisita, affinché risulti utile per l'eventuale proseguimento degli studi in differenti corsi universitari. Avviandosi a concludere, il Ministro giudica importante lo spirito collaborativo fra le forze politiche in Commissione e, al contempo, fra Parlamento e Governo. In quest'ottica, giudica importante la disponibilità a valutare lo strumento della delega legislativa per il riordino del sistema.

Quanto, infine, al tema delle risorse pubbliche, precisa che sono già stati stanziati circa 23 milioni di euro in favore delle università al fine di gestire le novità collegate alla rimodulazione degli accessi ai corsi di laurea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 103 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

Il relatore **PAGANELLA** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando che lo stesso, approvato dal Senato in prima lettura il 3 ottobre 2023, è stato trasmesso alla Camera dei deputati e da questa approvato con modificazioni l'8 febbraio ultimo scorso.

Evidenzia che il testo approvato dalla Camera dei deputati - rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato - provvede ad aggiornare al 2024 la decorrenza della spesa autorizzata per l'organizzazione del concorso nazionale da indire in occasione del "Giorno del ricordo", nonché la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, viene espressamente disposto che ai componenti del comitato tecnico-scientifico costituito per l'elaborazione del bando di concorso e per la definizione dei criteri di valutazione delle opere non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. E' altresì previsto che la consulenza di storici dell'arte di cui il suddetto comitato può avvalersi sia a titolo gratuito.

Fa poi presente che, nel testo in esame, è aggiornata con riferimento al triennio 2024-2026 la dotazione del Fondo istituito per promuovere i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" e la relativa copertura finanziaria.

Richiama l'attenzione sulla modificazione, intervenuta nel corso dell'esame presso la Camera di deputati, grazie alla quale si è previsto che sia istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito il già previsto comitato tecnico-scientifico, chiamato a prestare consulenza al Ministro medesimo ai fini della definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

Anche per i componenti di questo secondo comitato è espressamente prevista la non spettanza di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Fa riferimento, infine, all'aggiornamento al triennio 2024-2026 della concessione del finanziamento di 300.000 euro annui nonché della relativa copertura finanziaria.

In discussione generale interviene il senatore [MENIA](#) (*FdI*), il quale, dopo aver rilevato la portata meramente formale delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ribadisce il significato spirituale e morale del provvedimento in esame.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) puntualizza che gli esponenti del Gruppo del Partito Democratico si astengono dall'intervenire in considerazione dell'ampio dibattito svolto in sede di esame in prima lettura.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Preso atto che il relatore e il Rappresentante del Governo rinunciano alle repliche, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che dovrebbero essere resi a breve, il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la discussione del provvedimento in titolo, passando ad altro punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è indi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

[\(924-bis\)](#) *Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine di venerdì 9 febbraio, sono stati presentati n. 6 subemendamenti all'emendamento del Governo n. 1.1000 (testo corretto). Avverte altresì che sono stati riformulati gli emendamenti 1.40, a sua firma, e 1.0.1, del senatore Marcheschi. I richiamati subemendamenti, nonché gli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.40 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2) sono pubblicati in allegato.

I subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo, nonché le richiamate riformulazioni sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice, che ha chiesto di intervenire.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) propone di rinviare la fase di espressione dei pareri sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti, facendo presente che è in corso la predisposizione, in collaborazione con il Governo, di una proposta emendativa volta a porre argine agli atti vandalici nelle istituzioni scolastiche.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) concorda, a nome del suo Gruppo, con la proposta di rinvio dell'esame, tanto più che non si avverte la necessità di procedere con urgenza all'approvazione del provvedimento in titolo.

Domanda, infine, chiarimenti sul nuovo testo dell'emendamento 1.0.1, a firma del senatore Marcheschi.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito i suddetti chiarimenti e aver preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta della senatrice Bucalo, dispone il rinvio dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(317-533-548-B\)](#) *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, in precedenza sospesa.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), entrambi non ostativi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole sul provvedimento in esame, risultante anche da una proposta legislativa di cui è promotore.

Esprime, in particolare, soddisfazione per l'introduzione di disposizioni di finanziamento dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, rivolti ad incidere sulla memoria delle giovani generazioni e sulla maturazione della loro coscienza civica. Ricorda che parallelo supporto finanziario sarà disposto in favore dei viaggi della memoria, una volta che sarà giunto ad approvazione definitiva il disegno di legge già esaminato in prima lettura dal Senato (Atto Senato 347).

Dichiara poi di condividere la scelta di consentire alla Commissione di procedere all'approvazione conclusiva in sede deliberante, anche nell'ottica di saldare maggiormente il procedimento con quello dell'altro ramo, che ha approvato il disegno di legge in concomitanza con le celebrazioni del Giorno del ricordo. Fa menzione, tra esse, del discorso del Presidente della Repubblica, il quale ha voluto ricordare Gorizia, che, associata a Nova Gorica, sarà capitale della cultura europea per il 2025.

Anche il senatore [MENIA](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole sul disegno di legge in esame, esprime soddisfazione per il fatto che il provvedimento sia sorto da tre proposte legislative presentate in Senato, una delle quali a firma di senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

Le iniziative disposte per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe nelle giovani generazioni - prosegue il senatore - sono orientate a recuperare un tassello fondamentale della storia, della memoria e della sofferenza nazionale, troppo a lungo relegato nell'ambito delle sole memorie familiari.

Dopo aver fatto cenno ai gravi ed incivili episodi di vandalismo occorsi recentemente a danno di simboli commemorativi delle vittime delle foibe, auspica che la riconquista della memoria e della giustizia espressa con l'atto in via di approvazione possa dispiegare i suoi effetti anche nella storia futura.

Il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul disegno di legge in esame, risultante anche da un disegno di legge di cui è primo firmatario, manifesta soddisfazione per la modalità collaborativa con cui tutte le forze politiche hanno partecipato ai lavori svolti in Commissione nel corso dell'esame in prima lettura.

Reputa che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenti un segnale forte di quanto siano importanti la conoscenza della storia e la conservazione del ricordo al fine di evitare il ripetersi di immani tragedie ed in contrasto con tendenze, che si stanno affermando a livello globale, di vera e propria cancellazione della storia e della cultura.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritiene che il provvedimento in esame, per quanto non in grado di cancellare il dolore delle innumerevoli persone coinvolte nella tragedia delle foibe, abbia il merito di porre fine al silenzio che per troppi decenni ha alimentato quel dolore, risultando fondamentale per la costruzione della storia futura dell'umanità.

Nel dirsi, pertanto, sereno - piuttosto che felice - per l'approvazione del disegno di legge in esame, preannuncia il voto favorevole sullo stesso.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul provvedimento, fa presente che quello delle foibe rappresenta uno degli episodi più tragici della storia contemporanea, in quanto intriso di infamia e orrore. Nel richiamare gli interventi dei senatori Romeo e Gasparri, dichiara di condividere la necessità del disegno di legge, ed in particolare della promozione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Al riguardo, ne richiama l'efficacia immunizzante nei confronti dei giovani, rilevando che la conoscenza della tragedia, attraverso testimonianze tangibili, rafforza la memoria e, conseguentemente, favorisce il ripudio di ogni forma di violenza.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importante lavoro svolto dalla Commissione, che dà continuità all'istituzione, avvenuta nel 2004, del

giorno del ricordo, che ha favorito la presa di coscienza nazionale sul tema in esame.

Dichiara, conclusivamente, di riconoscersi nelle considerazioni svolte dall'onorevole Cuperlo, nel suo intervento in sede di esame del disegno di legge presso la Camera.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, richiamando il rilievo del provvedimento che mira a mantenere viva la memoria della tragedia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva, concordando con le finalità del provvedimento volto a promuovere la conoscenza della tragedia, su cui troppo a lungo era calato il silenzio. In tal modo, osserva, si favorisce la ricomposizione del rapporto generazionale, che giudica fondamentale per il futuro del Paese.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, in quanto esso è composto da un unico articolo.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva. Rilevato con favore che la Commissione si è espressa all'unanimità, concede indi la parola al relatore Paganella.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) rivolge un sentito ringraziamento alla Presidenza e alla Commissione tutta per l'attività svolta che ha consentito di pervenire all'approvazione di un provvedimento frutto di tre distinte iniziative legislative, con cui si è potenziata, anche attraverso la previsione di nuove iniziative e risorse, l'efficacia della legge n. 92 del 2004, istituiva il giorno del ricordo. Ritiene pertanto che l'avvenuta approvazione del disegno di legge sia motivo di orgoglio per la Commissione, nonché per i presentatori delle iniziative legislative confluite nello stesso. Esprime conclusivamente la convinzione che il provvedimento costituisca un tassello ulteriore per il contrasto a gravi fenomeni di violenza, l'ultimo dei quali è avvenuto a Firenze, per cui risulta peraltro necessaria la prosecuzione della collaborazione tra le forze politiche e sociali presenti nel Paese.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), condividendo l'invito del senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*), fa presente che chiederà alla Presidenza del Senato di poter informare l'Aula dell'avvenuta approvazione del provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo e che, pertanto, la Commissione non ne può concludere l'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati designati, oltre al Presidente Marti, come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Zaffini, in qualità di relatore, Paganella per il Gruppo della Lega, Carmela Bucalo per il Gruppo di Fratelli d'Italia, Occhiuto per il Gruppo di Forza Italia, Crisanti e Cecilia D'Elia per il Gruppo del Partito democratico, Vincenza Aloisio e Maria Domenica Castellone (che sostituirà per tutta la durata dell'esame dei disegni di legge il senatore Castiello) per il Gruppo del Movimento 5 Stelle, Daniela Sbröllini per il Gruppo di Italia Viva, Elena Cattaneo per il Gruppo delle Autonomie, Guidi per il Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati e Giusy Versace per il Gruppo Misto. Ricorda che la prima riunione del Comitato ristretto è prevista per giovedì alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.1000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere le lettere a) e b).

1.1000/2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera a).

1.1000/3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il capoverso 0.a con il seguente:

«0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole "nel primo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado. Le modalità della valutazione, di cui al periodo precedente, sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;

b) sopprimere la lettera b).

1.1000/4

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso 0.a), sopprimere le parole da: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo" fino alla fine del capoverso.

1.1000/5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera b).

1.1000/6

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo corretto)

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso

l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

c) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

1.40 (testo 2)

Marti

Al comma 4, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: "3) prevedere che, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo."

1.0.1 (testo 2)

Marcheschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori)

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori";

b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati,» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;

c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera Nazionale Montessori.».

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale

triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, nei limiti delle risorse di organico assegnate e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:

- a) la presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
- b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- c) servizio di refezione scolastica;
- d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
- e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e primaria.

6. Salvo contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli Uffici scolastici regionali interessati, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato ai sensi del comma 1, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente

assegnati agli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Con uno o più decreti il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica nel metodo Agazzi per la scuola dell'infanzia e nel metodo Pizzigoni per la scuola primaria. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso".

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 9,10 alle 9,15

[\(915\)](#) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

[\(916\)](#) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

[\(942\)](#) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

[\(980\)](#) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Esame congiunto)

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 8,40 alle 9,50

(Sospensione: dalle 8,50 alle 9,45)

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 5 (nott.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 5

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 20,15 alle 21,55

(Sospensione: dalle 20,15 alle 21,45)

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 6

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 13,10 alle 13,20

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(970\)](#) MARTI e altri. - *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(597\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - *Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta

**formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
 - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
 - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

- prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
- 8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
- a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
- b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
- c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- 9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

G/788/2/7

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogo e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (ant.) del 14/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 7

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 9,10 alle 10,20

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA'
ITALIANE (CRUI) SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942, 980 E 1002
(ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA)*

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 8

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 8,35 alle 8,45

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola al relatore.

Facendo propria la richiesta del relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 2 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che dispone l'erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2 milioni di euro, al fine di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal festival annuale «Reggio Calabria Film Fest» e al contempo creare nuove opportunità culturali e turistiche legate alla manifestazione.

Passa, quindi, a dare conto dell'articolo 2, il quale provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ricorda che, dall'inizio della legislatura, la Commissione ha esaminato

provvedimenti volti ad attribuire specifici finanziamenti a singoli festival o istituti culturali. Osserva che tali provvedimenti presentavano la caratteristica di riproporre disegni di legge della precedente legislatura, sui quali si era registrato il consenso della maggior parte delle forze politiche e che non erano giunti ad approvazione per via della conclusione anticipata della legislatura.

Nell'evidenziare, per contro, che il disegno di legge in esame, diretto a concedere un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest, è di nuova formulazione, esprime preoccupazione per la scelta metodologica di assegnare finanziamenti a singoli eventi o soggetti senza aver definito imparziali criteri di attribuzione delle risorse, con il conseguente rischio di generare discriminazioni nel settore culturale.

Il [PRESIDENTE](#), in replica alla considerazione del senatore Pirondini, ricorda che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un accordo di fatto intervenuto tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura.

Alla luce dell'intervento del senatore Pirondini, nonché di altre analoghe considerazioni svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti, propone di riconsiderare le motivazioni del suddetto accordo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di pervenire ad una posizione, condivisa da tutte le parti politiche, su quali debbano essere i nuovi criteri per la conduzione dell'esame dei disegni di legge in sede di Commissione.

Concorda la Commissione.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) rileva criticamente che il disegno di legge in titolo può essere qualificato come legge-provvedimento, presentando i contenuti tipici di un atto amministrativo. Pone, quindi, in evidenza che le cosiddette leggi-provvedimento, sulle quali anche la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più di una occasione, non rispondono ai canoni della buona tecnica legislativa, che individua nella legge l'atto di carattere generale ed astratto, inteso a fissare una griglia di criteri sulla base dei quali le strutture amministrative sono tenute ad erogare contributi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame ha il merito di creare nuove opportunità culturali e turistiche in connessione con lo svolgimento del festival annuale «Reggio Calabria Film Fest», ribadisce, pertanto, il suo dissenso rispetto al protrarsi di un metodo legislativo che, sconfinando nelle competenze riservate all'Esecutivo, comporta una lesione della divisione dei poteri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (FdI) per l'illustrazione dell'emendamento 4.100 (testo 2). Fa presente che la proposta emendativa è diretta a sostituire l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, con un Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, che viene pertanto ad aggiungersi al già previsto Elenco nazionale delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche. Dà, quindi, conto delle consequenziali modificazioni che si rende necessario apportare al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 (n. 138)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, chiede che nello schema di parere si dia conto dell'esigenza che, ai fini dell'ammissione al contributo, sia applicato un criterio uniforme e pertinente alla funzione storica della Tabella, che tenga conto della specificità del profilo dei soggetti ammessi al contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996. Nel chiedere, in particolare, un chiarimento in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni culturali, sottolinea che, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento, occorre un intervento del Ministero al fine di incrementare lo stanziamento complessivo, nella prospettiva di garantire un maggiore equilibrio all'interno della Tabella.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), tenuto conto dei suggerimenti della senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si rimette alla Commissione sullo schema di parere appena illustrato, precisando di non aver avuto modo di interloquire con il Dicastero competente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal Presidente relatore, che ringrazia per aver dato seguito alle richieste avanzate dalla propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del presidente relatore è posto ai voti ed approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell'Aula, auspicando che il Comitato ristretto, incaricato di redigere il testo unificato dei disegni di legge nn. [915](#) e connessi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, convocato per le ore 19,30 di oggi, possa concludere la propria attività. In tal caso, sarà possibile dar conto del testo unificato nel corso della presente seduta.

Segue un dibattito incidentale cui prendono parte la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, pur non manifestando contrarietà alla proposta di sospendere la seduta, non ravvede esigenze di celerità tali da imporre l'adozione di un testo unificato in data odierna, e il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene invece opportuno che la Commissione, se ce ne saranno le condizioni, adotti un testo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone indi la sospensione della seduta sino al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,50.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà luogo, anche al fine di consentire ai componenti dello stesso di poter esaminare compiutamente la proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi, trasmessa per le vie brevi nel corso del pomeriggio. Il Comitato ristretto è nuovamente convocato per domani mercoledì 27 marzo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione della nuova convocazione del Comitato ristretto, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire i criteri adottati nell'individuazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla tabella in esame, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [597](#)**

Art. 4

4.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1: sostituire le parole: «Albo nazionale delle associazioni» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni»; sopprimere le seguenti parole: "di seguito denominato «Albo nazionale»,"; e dopo le parole: «nonché l'elenco» inserire le seguenti: «nazionale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «dell'Albo nazionale e dell'elenco» con le seguenti: «degli Elenchi»;*
- c. *al comma 3:*
 1. *alla lettera a), dopo le parole: «nell'elenco» inserire le seguenti: «nazionale delle manifestazioni»;*
 2. *alle lettere b) e c), sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- a. *al comma 4, sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- b. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8»;*
- c. *sostituire la rubrica con la seguente: «Elenchi nazionali».*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'Albo nazionale o all'elenco» con le seguenti: «agli Elenchi».

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 9

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 9,15 alle 9,25

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 10 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 10

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35

(Sospensione: dalle ore 8,40 alle ore 9,30)

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 121 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sugli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha concluso la propria attività adottando un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Propone sin d'ora che esso sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dato atto che il Comitato ha condotto un lavoro impegnativo e di condivisione su un tema che necessita assolutamente di un intervento legislativo, pone in luce le rilevanti criticità che, a suo giudizio, permangono nel testo adottato all'esito dei lavori. Contesta, in primo luogo, la vaghezza dei criteri di formazione della graduatoria di merito nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 2.

Individua un ulteriore punto di criticità nel rapporto tra sistema scolastico e sistema universitario come delineato alle lettere m) ed n) dell'articolo 2, comma 2, criticando, innanzitutto, l'ottenimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza di percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni nella scuola secondaria di secondo grado. In relazione alla lettera n), rileva criticamente la scarsa chiarezza della disposizione, nella quale, fra l'altro, non si fa riferimento al Ministero dell'istruzione e

del merito al quale afferiscono i licei biomedici.

Richiama indi l'attenzione sulla centralità, per il Gruppo del Partito Democratico, di assicurare la gratuità della formazione e la qualità della didattica, a suo giudizio non sufficientemente garantita dal rispetto di non meglio specificati *standard* innovativi, di cui alla lettera *e*). Fa presente, inoltre, che il suo Gruppo ritiene necessario introdurre nel testo una espressa esclusione delle università telematiche. Conclusivamente, pur esprimendo apprezzamento per significativi punti che sono stati recepiti nel testo - tra i quali menziona l'allineamento del contingente di posti universitari con i posti disponibili nei corsi *post lauream*, l'introduzione della doppia iscrizione, la non considerazione degli studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea interessati dall'intervento normativo ai fini del riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università -, preannuncia la presentazione di proposte emendative da parte del Gruppo del Partito Democratico intese a intervenire sulle suddette criticità. La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per il prezioso lavoro di sintesi svolto, esprime apprezzamento per il fatto che nel testo adottato dal Comitato siano stati recepiti molti dei suggerimenti avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra cui l'allineamento dei posti dei corsi di studio universitari con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post-lauream*. Più in generale, ritiene che il testo abbia centrato l'obiettivo comune di rendere più meritocratico ed equo l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria.

Osserva, tuttavia, che si renderà necessario integrare le modalità di accesso al secondo semestre con la previsione di un *test* di valutazione, ritenendo che non fornisca sufficienti garanzie una selezione fondata esclusivamente sul conseguimento di crediti e sulla collocazione nella graduatoria nazionale. Evidenzia poi la necessità di stanziare risorse dedicate a potenziare gli organici universitari, con particolare riguardo a quelli impegnati nella gestione del primo semestre, al fine di porre le università in grado di dare attuazione alla riforma normativa.

Esprime, quindi, preoccupazione per le modalità con le quali si intende disciplinare la fase pre-universitaria, paventando che la formulazione della lettera *n*) dell'articolo 2, comma 2, finisca per conferire eccessivo spazio e autonomia agli ordini professionali, laddove deve risultare essenziale e prioritario il ruolo delle università. Propone, al riguardo, di sopprimere la parola "anche" che precede le parole "in collaborazione con le università".

Anche con riferimento alla lettera *m*), manifesta i suoi timori riguardo alla circostanza che la conversione in crediti universitari dei percorsi preparatori svolti nella scuola secondaria possa far penetrare anche al sistema dell'istruzione secondaria le deplorevoli prassi di mercimonio purtroppo diffuse nel sistema universitario.

Ribadisce, in proposito, che il suo Gruppo reputa fondamentale che la disciplina della fase preparatoria all'accesso ai corsi di laurea in discussione si conformi ai principi di gratuità e uniforme disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Richiama l'attenzione, infine, sulla necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che incide sulla disciplina vigente del numero programmato, escludendo dalla sua applicazione i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente, al riguardo, che le disposizioni relative al numero programmato sono state approvate in attuazione di direttive europee con l'obiettivo di migliorare la qualità della formazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime soddisfazione per il testo licenziato dal Comitato ristretto che, a suo parere, ha i meriti di superare la principale criticità nel sistema vigente di accesso ai corsi di laurea in discussione, mediante l'introduzione di un principio di accesso fondato sul merito, di garantire la qualità della formazione universitaria, nonché di incidere positivamente su una situazione di carenza di personale medico, ormai estesa anche ai medici di base.

Dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per la loro capacità di mediazione tra le proposte delle diverse forze politiche ed essersi dichiarato favorevole a un confronto inteso a migliorare ulteriormente il testo in fase emendativa, osserva che esso reca comunque una delega già sufficientemente circostanziata.

In replica ad una delle proposte della senatrice Castellone, reputa inopportuno sottoporre gli studenti a

un *test* di valutazione, che, a suo parere, aggraverebbe eccessivamente il percorso di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Si rammarica, infine, del fatto che nel dibattito ricorra con frequenza un'inopportuna associazione fra la qualità della formazione e la collocazione geografica degli atenei. Reputa che si tratti di una infondata discriminazione, che svilisce la formazione culturale e scientifica dell'università italiana.

Anche il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente, al relatore e ai colleghi membri del Comitato per il lavoro di sintesi svolto, che giudica ottimo, ricorda che il superamento del numero chiuso nell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è stato, sin dall'inizio, un obiettivo importante del programma del suo Gruppo e del Governo in carica.

Si dichiara fiducioso che taluni aspetti di carattere tecnico che restano da affrontare nel testo licenziato dal Comitato troveranno soluzione nel corso dell'esame che la Commissione si accinge ad avviare in collaborazione con la competente struttura ministeriale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), dopo essersi unita alle espressioni di gratitudine rivolte dai colleghi al Presidente e al relatore, esprime soddisfazione per la realizzazione di un impianto normativo innovativo, risultato dalla sintesi delle posizioni delle diverse forze politiche su una materia complessa e oggetto di attese da parte della società civile.

Esprime, altresì, apprezzamento per l'introduzione di una disciplina dell'accesso ai corsi di laurea in discussione che è uniforme per l'intero territorio nazionale.

In risposta alle perplessità manifestate in taluni precedenti interventi in merito alle previsioni di cui alla lettera *m*) dell'articolo 2, comma 2, sottolinea, innanzitutto, che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, sono percorsi strutturati e organicamente inseriti nel secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Cita poi testualmente alcune disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, che dispongono la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post* secondario.

Alla luce delle citate disposizioni, ritiene che non si possano ravvisare problematiche di alcun genere nel riconoscimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza dei percorsi di orientamento e sviluppo delle vocazioni.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per il paziente lavoro di mediazione condotto, che ha consentito di accogliere alcune proposte migliorative, quale da ultimo la riformulazione da lui auspicata della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2. Passa indi a riepilogare i punti che, a suo giudizio, rappresentano nodi critici nel testo licenziato dal Comitato.

Evidenzia che l'impostazione del disegno di legge preclude una seconda opportunità agli studenti che falliscono nel primo tentativo di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria.

Ritiene poi che l'assenza di chiari criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito infici la trasparenza e l'equità del percorso di accesso ai corsi di laurea in discussione, il quale, a suo parere, richiede un approfondito sistema di selezione, che non può essere ridotto ad un mero calcolo di crediti. Critica la previsione che consente agli studenti iscritti ai predetti corsi di laurea e successivamente non ammessi al secondo semestre di proseguire gli studi universitari negli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, senza tener conto della conseguente penalizzazione nei confronti degli studenti che si iscrivono a questi ultimi corsi sin dal primo semestre nel caso in cui i corsi di studio prevedano un accesso programmato.

Con riferimento a quanto asserito dalla senatrice Bucalo, ritiene che la frequenza del liceo biomedico non sia equiparabile allo svolgimento di attività professionali richiesto per il riconoscimento dei crediti universitari richiesto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999.

Si unisce, infine, alle considerazioni della senatrice Castellone in merito alla necessità di allargare

l'offerta formativa di preparazione ai corsi di laurea in discussione, al fine di evitare disparità di carattere economico e geografico nell'accesso alle relative professioni.

Interviene brevemente la senatrice [ALOISIO](#) (M5S) per ringraziare il Presidente e i componenti del Comitato per il lavoro svolto e condividere le riflessioni esposte dalla senatrice Castellone.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato, precisa che il Gruppo del Partito Democratico non può ritenersi vincolato dal testo adottato, per la messa a punto del quale ritiene decisiva la fase emendativa.

Si sofferma sulle questioni non risolte che, a suo giudizio, continuano a rendere inaccettabile il sistema di accesso ai corsi di laurea in discussione.

Fa riferimento, in particolare, alla presenza di meccanismi che discriminano gli studenti sulla base delle condizioni socio-economiche di appartenenza e della regione geografica di provenienza.

Condivide le osservazioni del senatore Crisanti sulla persistenza di opacità nelle modalità in cui viene delineato il percorso di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria contesta che l'accesso ai detti corsi imponga agli studenti di sostenere costi esorbitanti.

Inoltre, contesta la scelta di circoscrivere ad un semestre, a suo avviso troppo breve, il periodo di valutazione per l'ammissione e chiede che il semestre sia esteso ad almeno un anno.

Lamenta, con riferimento alla fase di preparazione all'accesso ai corsi di laurea, il surrettizio ingresso degli enti privati, i costi esorbitanti a carico degli studenti, nonché la sovraesposizione delle università telematiche.

Ritiene imprescindibile lo stanziamento di risorse dedicate all'attuazione della riforma in esame, affinché la stessa non si riduca a un mero documento propagandistico.

Ribadisce, conclusivamente, che il testo adottato, a suo giudizio, aggira, senza direttamente affrontarle, le tematiche centrali per consentire a tutti gli studenti di accedere in pari condizioni alle opportunità professionali in esame.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di lunedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [915, 916, 942, 980, 1002](#)

NT

Il Relatore

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

Art. 2

(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea

in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1, garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

c) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo *standard* uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 il riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera b), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera b) del presente comma anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera b), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione;

f) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera c) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*;

g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

i) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a *standard* di qualità elevati;

l) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di *tutor*, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

m) organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo

semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera *b*) del presente comma;

n) promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e*), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264.
2. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: "in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria," sono soppresse.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 157 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
157ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 980, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.

Il relatore **RUSSO** (*FdI*) dà brevemente conto dei contenuti del disegno di legge n. 980.

In considerazione della congiunzione disposta dalla 7ª Commissione nella seduta del 24 gennaio, il presidente **ZAFFINI**, concorde anche il relatore **RUSSO** (*FdI*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 980 con i disegni di legge nn. 915, 915 e 942, già in esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **ZAFFINI** rammenta che nella seduta precedente è stato presentato uno schema di documento conclusivo, rimesso al dibattito in Commissione.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*) propone alcune modifiche intese al miglioramento del testo in esame. In

particolare suggerisce un'integrazione del punto 5 delle conclusioni consistente in un riferimento al Tavolo tecnico operante presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica a fini di monitoraggio. In relazione al punto 6 sollecita una riformulazione del testo in esame, allo scopo di renderlo maggiormente agile e dunque più comprensibile. Propone infine l'aggiunta di un ulteriore punto, volta a sollecitare cautela nei riguardi del partenariato pubblico-privato, alla luce delle difficoltà operative messe in evidenza in numerosi casi di ricorso a tale sistema. La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) dichiara l'appoggio del proprio Gruppo nei confronti delle proposte di modifica testé illustrate dalla senatrice Pirro. Sottolinea peraltro l'alto livello qualitativo dello schema di documento conclusivo, particolarmente puntuale e dettagliato, specie a fronte dell'esigenza di discernimento fra spesa effettiva, impegno di spesa e disponibilità di risorse.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) si riserva di valutare le proposte di modifica presentate. Rammenta quindi che lo schema di documento conclusivo è stato predisposto sulla base dei contributi forniti dai soggetti auditi e tenendo conto della finalità di permettere al sistema sanitario di trarre il massimo beneficio dalle previsioni di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Lo schema di documento conclusivo si pone inoltre in relazione con la risoluzione sulla messa in sicurezza delle strutture sanitarie recentemente approvata dalla Commissione. In particolare, rivestono una specifica rilevanza i temi della capacità di impegno di spesa a valere sui fondi di coesione e a fronte di accordi di programma inattuati, che, di fatto, impediscono gli interventi di ammodernamento strutturale.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35

1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con raccomandazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) suggerisce di valutare una formulazione maggiormente flessibile con riguardo alla questione della prospettiva dell'esclusività dei licei con curvatura biomedica quale canale per l'accesso alle facoltà biomediche.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) manifesta la propria disponibilità al riguardo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in riferimento all'opzione di individuare nei licei a curvatura biomedica un percorso necessario per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, esprime la contrarietà del proprio Gruppo. In tal modo il legislatore vincolerebbe infatti le prospettive di studio e professionali dei giovani a scelte compiute in età eccessivamente precoce.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) apprezza l'orientamento volto alla riforma delle attuali modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, a favore di una maggiore valorizzazione del merito. Lo schema di parere presentato risente tuttavia di una generale tendenza all'incanalamento in percorsi di formazione predeterminati a partire da età particolarmente basse. Tale approccio comporta l'esito di una diversificazione eccessiva delle opportunità.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) fa presente che è all'esame della Commissione di merito una proposta di delega legislativa, per cui è lecito che il Parlamento lasci al Governo la definizione degli aspetti maggiormente tecnici. Ricorda quindi che la curvatura biomedica costituisce una componente accessoria dei percorsi di studio liceali, tuttora in corso di sperimentazione. Il suo apporto ai fini della selezione all'ingresso nell'università è da valutare nell'ambito del complesso delle possibilità di accesso ai diversi corsi di laurea dell'area biomedica. La curvatura biomedica può comunque costituire una valida base ai fini della selezione, in virtù della sua durata nel contesto degli studi nella scuola secondaria.

Nel rammentare il suo ruolo di relatore presso una Commissione di merito, fa presente la rilevanza del parere della 10ª Commissione, nonché degli obiettivi consistenti nell'individuazione di modalità di selezione appropriate e del mantenimento del numero programmato, pur in assenza del numero chiuso per il primo anno dei corsi di laurea dell'area biomedica.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riterrebbe opportuna la soppressione del penultimo capoverso dello schema di parere.

A giudizio della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) il carattere sperimentale della curvatura biomedica ne inficia la validità in quanto strumento idoneo alla selezione degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia. Inoltre, la natura di offerta formativa aggiuntiva costituisce la premessa per la diffusione di corsi a pagamento, con l'esito di riproporre, in misura aggravata, il problema della selezione in base alle disponibilità economiche delle famiglie, che già costituisce uno dei difetti del sistema basato sul ricorso al *tolc*.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*), valutata favorevolmente la prospettiva del superamento del *test* di ingresso, in relazione allo schema di parere suggerisce di prevedere un riferimento alle valutazioni conseguite nel primo anno di corso di laurea, anziché nel solo primo semestre.

La previsione di un secondo canale, costituito dai licei con curvatura biomedica, oltretutto ancora in via di sperimentazione, può inoltre dare luogo a gravi disparità, in conseguenza delle difformità nell'attivazione di tali percorsi nel territorio nazionale.

Auspica infine che venga individuata una soluzione ampiamente condivisa, in considerazione dell'unanimità del consenso già riscontrata nei confronti del superamento della selezione mediante *tolc*.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) suggerisce una riflessione in merito alla più ampia partecipazione delle diverse forze politiche, specie di opposizione, nel comitato ristretto costituito presso la Commissione di merito, con la finalità di rafforzare la posizione espressa con il parere.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) propone quindi, come già suggerito dalla senatrice Furlan, di sostituire il riferimento agli esami del primo semestre con la menzione degli esami del primo anno. Suggerisce inoltre la soppressione della seconda parte del penultimo capoverso dello schema di parere.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone di sostituire la parola "intensificato", riferita al percorso sperimentale dei licei con curvatura biomedica, con "istituzionalizzato".

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) accoglie le proposte formulate, modificando di conseguenza lo schema di parere.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è posto in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 2

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Con riferimento alle proposte di modifica dello schema di documento conclusivo presentate e illustrate nella precedente seduta dalla senatrice Pirro, il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dichiara di accogliere quelle relative ai punti 5) e 6). Manifesta quindi perplessità sulla formulazione del punto 8) proposto, richiamando la piena legittimità degli interventi attuati per mezzo del partenariato

pubblico/privato, ma anche della valenza del ricorso primario ai fondi pubblici nell'edilizia sanitaria. Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) sollecita una riflessione obiettiva sulla questione, da affrontare in assenza di chiusure pregiudiziali nei confronti del privato.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) ritiene di accogliere il punto 8) proposto con una formulazione differente, contenente l'auspicio che sia privilegiato, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da istituzioni pubbliche.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente relatore e la Commissione per l'apertura al confronto, rimarcando l'importanza delle modifiche al testo originario proposte. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di documento conclusivo, così come modificato (pubblicato in allegato), è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990 (disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare) e dell'esame dell'Atto del Governo n. 121 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980

La 10ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'Università d'intesa con il Ministero della Salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione.

Nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari.

Il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (test a crocette), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo anno, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche.

Il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e istituzionalizzato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina.

Le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi.

Nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980

La 10ª Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'Università d'intesa con il Ministero della Salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione.

Nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari.

Il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (test a crocette), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo semestre, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche.

Il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e intensificato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina.

Le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi, fino a far sì che il secondo canale giunga a costituire l'unica modalità di accesso alle facoltà biomediche.

Nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6
DEL PNRR
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(DOC. XVII, n. 2)**

1. Premessa

L'articolo [20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), ha previsto l'esecuzione di un programma pluriennale [di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico](#), nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Si tratta di un programma di spesa per investimenti in ambito sanitario (di seguito, "Programma") in piedi da oltre 30 anni e che nel tempo è stato finanziato più volte con risorse a carico del bilancio statale, per un totale di circa 34 miliardi di euro.

Negli anni sono state apportate diverse modifiche all'impianto normativo originario dell'articolo 20, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, come, ad esempio, l'introduzione di termini specifici per loro attuazione, pena la revoca del finanziamento.

Nel corso del tempo, la Corte dei conti ha più volte posto l'attenzione sulle criticità connesse all'attuazione del Programma, [quali la scarsa sollecitudine nella sottoscrizione degli accordi di programma, i ritardi nelle procedure istruttorie e i rallentamenti in fase di esecuzione delle opere, che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziare in un ambito senz'altro strategico quale il Servizio sanitario nazionale \[1\]](#).

In particolare, la Corte ha rilevato - sia con indagini specifiche sia con analisi ed utili segnalazioni nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica - come non tutte le regioni abbiano portato avanti in maniera adeguata la programmazione degli interventi.

L'indagine conoscitiva ha inteso dunque anzitutto ricostruire in termini puntuali il concreto

funzionamento della normativa vigente ed esaminarne i singoli aspetti applicativi, attraverso i contributi offerti dai soggetti istituzionali coinvolti, allo scopo di prospettare le possibili modifiche, funzionali al superamento delle numerose criticità e dei limiti riscontrati in relazione alla definizione e allo di stato di attuazione degli accordi di programma di cui al citato articolo 20 della legge n.67 e successive modificazioni.

1.1. Le procedure per gli interventi in edilizia sanitaria.

L'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988 autorizza un programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, ponendo a carico delle Regioni la quota restante.

L'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che il Ministro della salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20, *"acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie"*.

Le regioni, quindi, utilizzano le risorse a loro assegnate ai sensi dell'articolo 20 attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma (di seguito anche 'AdP'), secondo quanto previsto al predetto articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esse possono presentare una proposta progettuale complessiva o individuare delle proposte parziali (cd. "stralci attuativi").

Le procedure per la sottoscrizione e l'attivazione degli AdP sono disciplinate dall'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti, che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla regione: il protocollo d'intesa; il documento programmatico; l'articolato contrattuale; le schede tecniche relative ai singoli interventi.

Il protocollo d'intesa definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo di programma e viene sottoscritto dal Ministro della salute, dal Presidente della regione e/o suo delegato, o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Il documento programmatico illustra, invece, la programmazione dei soggetti interessati e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti in cui si colloca l'Accordo di programma. Per la formulazione del documento programmatico il Ministero della salute ha predisposto, d'intesa con le regioni e province autonome, una guida metodologica (MeXa), per rendere omogenee le informazioni e l'approccio programmatico illustrato dalle regioni.

Da un punto di vista procedimentale, il Programma di edilizia sanitaria si articola, pertanto, in diverse fasi:

- 1) programmazione regionale: la regione, svolta la dovuta ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie, approva con delibera del Consiglio o della Giunta regionale l'elenco degli interventi programmati da inserire nell'accordo di programma, poi trasmesso al Ministero della salute per la relativa istruttoria;
- 2) predisposizione tecnica dell'Accordo di programma: in questa fase si realizza una programmazione concordata fra il Ministero della salute e la regione interessata per l'individuazione degli interventi di supporto delle politiche sanitarie del Paese e per l'integrazione delle aree di assistenza (ospedale e

- territorio). In tale ambito viene definito anche il quadro economico dell'accordo, in funzione dei progetti da realizzare puntualmente indicati. Lo schema di accordo è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
- 3) intesa sull'AdP in Conferenza Stato-Regioni;
 - 4) sottoscrizione dell'AdP da parte di Ministero della salute, MEF e singola regione interessata: l'Accordo elenca tutti gli interventi da realizzare e il relativo quadro economico e finanziario. Una quota non inferiore al 5% del finanziamento è a carico della regione interessata, mentre lo Stato finanzia la restante parte;
 - 5) adozione dei decreti del Ministero della salute di ammissione al finanziamento degli interventi in cui l'Accordo si articola e per i quali sia intervenuta la progettazione esecutiva. A seguito dell'ammissione a finanziamento le regioni/stazioni appaltanti avviano le gare d'appalto e realizzano le opere [\[2\]](#) ;
 - 6) trasferimento progressivo del finanziamento del MEF-RGS alle regioni/agli altri enti per SAL (possibile anche acconti ai sensi del codice appalti).

Allo scopo di sbloccare risorse legate ad accordi fermi e di metterle a disposizione di investimenti più prontamente realizzabili, l'articolo 1, commi 310-312, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la risoluzione degli Accordi limitatamente a quella parte di interventi che non viene attivata entro determinati termini, ed ha disposto che le revoche operate, a seguito di periodiche ricognizioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, liberino risorse di bilancio da utilizzarsi per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma. Resta sempre comunque impregiudicato lo spazio programmatico delle singole regioni. Numerosi decreti, in attuazione della richiamata disciplina, hanno revocato parti di accordi e rimesso a disposizione le correlate risorse finanziarie.

Una volta sottoscritto l'accordo, regioni e province autonome dispongono di un arco temporale di trenta mesi per presentare un progetto con il quale richiedere al Ministero della salute l'ammissione a finanziamento degli interventi e di diciotto mesi dall'ammissione al finanziamento (salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute) per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Ad avvenuta autorizzazione le risorse statali possono essere erogate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori. I diagrammi di flusso riportati di seguito [\[3\]](#) evidenziano la procedura precedentemente descritta.

Tabella 1: Programmazione regionale




Tabella 2: Attivazione degli accordi di programma





Tabella 3: Richiesta di ammissione al finanziamento



In considerazione di quanto osservato dalla Corte dei conti, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, ha previsto che il Ministero della salute sia tenuto a presentare al Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

A seguito delle osservazioni della Corte dei conti e dell'informativa del Ministro della salute del 14 aprile 2022, resa in merito allo stato di avanzamento del Programma, il CIPESS ha istituito il Tavolo tecnico interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, riqualificazione ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il Tavolo, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DiPE, è composto da Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze, AGENAS, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento per la trasformazione digitale, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e da Cassa depositi e prestiti ed ha dato avvio alle attività il 22 giugno 2022. Il CIPESS ha quindi affidato al Tavolo l'obiettivo di effettuare un'analisi delle criticità riscontrate dalle regioni che impediscono il pieno utilizzo delle risorse stanziato, nonché la realizzazione tempestiva degli investimenti, anche al fine di proporre possibili soluzioni per rendere più efficace il programma di spesa.

Nel 2022, il CIPESS, mediante il Tavolo interistituzionale citato ha auditato le singole regioni per acquisire informazioni in merito alle criticità di sistema (al di là dei rallentamenti legati all'emergenza

Covid), svolgendo un approfondito e proficuo confronto con le regioni.

1.2 Il programma di interventi in edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 e successivi rifinanziamenti

Il programma pluriennale ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, articolato in più fasi, ha autorizzato un investimento che, con diversi atti normativi, è stato elevato a complessivi 34,1 miliardi di euro[4], suddivisi per linee di finanziamento e destinati a essere utilizzati mediante accordi di programma tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome.

La prima fase di attuazione del Programma, attuata mediante l'accensione di mutui con oneri a carico del Ministero del Tesoro, si è conclusa nel 1996. A partire dal 1998, è stata avviata una seconda fase di investimenti, prevedendo altri programmi specifici su aspetti ritenuti particolarmente significativi per il raggiungimento dei medesimi obiettivi posti dal citato articolo 20, che costituisce la norma fondamentale in materia.

Alla data del 31 dicembre 2022, sono stati sottoscritti 91 AdP per 24,3 miliardi di euro, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 13,8 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di euro ammessi a finanziamento (per 2.622 interventi complessivi), pari a circa l'83,18% delle risorse impegnate in accordi di programma sottoscritti[5].

Le risorse assegnate alle regioni al 31 dicembre 2022 e disponibili per la sottoscrizione di Adp ammontano a circa 10,9 miliardi di euro. Più nel dettaglio, osservando solo le regioni, sulla base delle richieste di pagamento pervenute, la RGS ha complessivamente trasferito 10,9 miliardi di euro (di cui circa 9 relativi all'attuazione degli Accordi di programma e la restante parte relativa alle ulteriori finalizzazioni previste dalle norme), come riportato nella tabella che segue:

Regione Piemonte	724.466.108,77	Regione Marche	370.883.371,35
Regione Autonoma Val D'Aosta	48.653.410,72	Regione Lazio	718.933.840,11
Regione Lombardia	1.994.243.556,08	Regione Abruzzo	176.081.313,18
Provincia autonoma di Bolzano	79.960.868,20	Regione Molise	34.879.047,63
Provincia autonoma di Trento	129.416.161,17	Regione Campania	378.698.871,39
Regione Veneto	1.110.414.429,14	Regione Puglia	562.606.861,24
Regione Friuli Venezia Giulia	191.608.858,71	Regione Basilicata	172.001.451,49
Regione Liguria	395.364.860,57	Regione Calabria	197.207.252,86
Regione Emilia Romagna	1.138.013.561,78	Regione Sicilia	1.016.622.795,42
Regione Toscana	978.668.081,61	Regione Sardegna	259.089.007,26
Regione Umbria	195.286.553,46	TOTALE	10.873.100.262,14

Come evidenziato nel corso delle rispettive audizioni dai rappresentanti della Corte dei conti[6] e del Ministero della salute[7], gli elementi quantitativi raccolti evidenziano che:

- l'impiego dei fondi in questione richiede tempi molto lunghi, che comportano pesanti ritardi nella realizzazione degli investimenti pubblici in edilizia sanitaria;
- la capacità di spesa delle regioni appare gravemente inficiata (risultano sottoscritti accordi per soli 13 miliardi di euro, pari al 56,6% delle risorse stanziare per la sottoscrizione degli accordi)[8].

In particolare, è eloquente il dato citato dai rappresentanti della stessa Corte dei conti, in base al quale, al 31 dicembre 2020, a fronte di 23,3 miliardi destinati alla sottoscrizione di accordi di programma, erano stati sottoscritti 86 accordi di programma, per un importo pari a 12,9 miliardi (ovvero poco più del 50 % delle risorse destinate).

Negli ultimi anni continua inoltre ad osservarsi un forte rallentamento nel funzionamento del Programma: dal 2020 al 2022 sono stati sottoscritti 6 accordi, portando a 91 il numero di quelli complessivamente sottoscritti dalle regioni, per un valore complessivo (al netto delle revoche) di 13,8 miliardi.

Le risorse ancora da utilizzare sono poco meno di 10,5 miliardi e rappresentano il 43 per cento delle somme attribuite al Programma. Un dato medio che, come evidenziato in audizione in Commissione dai rappresentanti della Corte dei conti nella seduta del 9 maggio 2023, nasconde diversità

considerevoli tra regioni: sono ben 7 quelle che presentano risorse da utilizzare sopra la media, e 4, in particolare, hanno sottoscritto accordi per meno del 40 per cento delle somme disponibili. Il confronto tra lo stato del programma nel 2016 e quello degli anni più recenti conferma il rilievo delle somme non utilizzate: sono ben 10 le regioni che, pur avendo ottenuto il finanziamento per il complesso delle risorse degli accordi sottoscritti, non hanno portato avanti nuovi accordi.

2. I lavori della Commissione

L'indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione il 15 febbraio 2023. Ad essa sono state dedicate dieci sedute, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di:

- Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (14 marzo 2023)
- Ministero della salute (15 marzo 2023)
- ANCE, OICE, SIAIS, CNI e CNAPPC (29 marzo 2023)
- AIFM e SIRM (4 aprile 2023)
- Conferenza delle Regioni (20 aprile 2023)
- CONSIP (26 aprile 2023)
- AGENAS (4 maggio 2023)
- Cassa Depositi e Prestiti e Corte dei Conti (9 maggio 2023)

nonché, infine, il Coordinatore del Tavolo tecnico interistituzionale per l'edilizia sanitaria (28 giugno 2023).

Durante le audizioni svolte in Commissione è stato fatto osservare da più parti un progressivo deterioramento della capacità delle singole regioni:

- di programmare gli investimenti e dunque giungere alla sottoscrizione degli AdP;
- di eseguire il procedimento tecnico-amministrativo conseguente alla sottoscrizione dell'AdP e diretto a pervenire al progetto esecutivo per ottenere il decreto di ammissione a finanziamento del singolo investimento;
- di gestire le gare, aggiudicare e realizzare le opere fino al relativo collaudo.

Si riportano di seguito le principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, le cui proposte di soluzione emerse nel corso delle audizioni saranno affrontate nel paragrafo successivo.

1) Carenze nella programmazione regionale dei fabbisogni e degli investimenti:

- in alcuni casi manca una programmazione di orizzonte pluriennale degli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;
- discontinuità di indirizzo politico regionale: ripensamento/rivalutazione di progetti già definiti;
- assenza/carenza di una regia regionale;

2) carenze/assenza di una progettazione adeguata, antecedente alla sottoscrizione dell'AdP. Il rappresentante del Ministero della salute ha segnalato che spesso le regioni presentano documentazione scarna, confusa e non coordinata, con conseguente allungamento dei tempi di interlocuzione antecedente alla sottoscrizione dell'AdP;

3) ritardi nello svolgimento del programma, che si realizzano prevalentemente nei procedimenti di competenza regionale. Al riguardo, i rappresentanti del MEF-RGS in audizione hanno fatto rilevare che: *"se gli accordi di programma fossero sottoscritti quando la regione è tecnicamente e giuridicamente pronta a realizzare gli investimenti (quindi in presenza di progetti esecutivi e, in quanto tali, immediatamente appaltabili) l'istituto della revoca non avrebbe più ragione di esistere o comunque si ridurrebbe a rimedio di importanza residuale"*. Da ciò l'auspicio che la sottoscrizione degli AdP possa avvenire solo in presenza di progettazioni esecutive, allo scopo di evitare che, nei fatti, gli Adp si sostanzino in una *"valutazione del fabbisogno di investimenti (...) privi di un supporto progettuale utile alla fattiva realizzazione delle opere."*

4) lungaggini tra la fase della sottoscrizione dell'Adp e la progettazione esecutiva (appaltabile), che consente di ottenere il decreto di ammissione al finanziamento e l'avvio delle procedure di gara;

5) in alcuni casi, difficoltà di coordinamento fra la regione e i comuni per la localizzazione delle opere, con conseguente ritardo nell'adozione degli atti di competenza degli enti coinvolti;

6) la necessità di ricorrere nella fase esecutiva a numerose varianti, a causa di una cattiva progettazione;

- 7) inadeguatezze organizzative che coinvolgono tutte le fasi procedurali, dalla programmazione/progettazione fino all'esecuzione delle opere:
- insufficienza del personale tecnico in termini di consistenza numerica e in termini di competenza tecnica adeguata per redigere/verificare/gestire progetti e per la redazione dei bandi di gara/capitolati, etc e per lo svolgimento delle procedure di gara;
 - scarso/assente coordinamento/monitoraggio regionale;
 - scarsa/assente attenzione all'inclusione fra gli obiettivi dei direttori generali di obiettivi legati alla realizzazione degli investimenti;
- 8) generale contesto di incertezza normativa/giurisprudenziale;
- 9) interruzione dei procedimenti in varie fasi a causa di accessi agli atti/contenzioso;
- 10) difficoltà per alcune regioni a gestire linee di finanziamento diverse (nazionali, fondi europei, etc) con procedimenti amministrativi sottostanti differenti;
- 11) la legislazione vigente non prevede l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene nel caso di squilibrio di bilancio sanitario regionale, ovvero in caso di accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza (MEF-RGS);
- 12) complessità degli atti richiesti per sottoscrivere l'AdP.

2.2 Sintesi delle proposte emerse

Le soluzioni alle principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva meritano una valutazione congiunta e un coordinamento con il Ministero della salute (che è comunque il responsabile della programmazione sanitaria nazionale), ma devono anche essere concordate con le regioni, che sono i soggetti deputati all'organizzazione e alla gestione del SSN che dovrebbero riorganizzare le aree tecniche dotandosi di adeguati strumenti di gestione operativa e manageriale degli investimenti.

Gli investimenti sanitari devono garantire il miglioramento e lo sviluppo del SSN mediante l'incremento e il costante mantenimento del patrimonio edilizio e delle attrezzature. A tal fine è necessario preliminarmente che ciascuna regione sia in condizione di svolgere e garantire:

- una valutazione dei fabbisogni territoriali (sulla base di dati informativi completi e affidabili) in un'ottica di equilibrata offerta sanitaria (integrazione fra l'offerta sanitaria ospedaliera e l'offerta sanitaria territoriale);
- l'identificazione e la graduazione delle priorità territoriali in un'ottica di breve e medio-lungo periodo; preliminari valutazioni urbanistiche e ambientali sulle alternative localizzative; definizione dei quadri finanziari;
- una stabilità programmatica, rispetto ai fabbisogni e alle priorità.

E' poi necessario perseguire a livello regionale:

- una forte e permanente regia e coordinamento regionale degli investimenti in tutte le fasi dalla programmazione, alla progettazione dei nuovi investimenti e degli interventi di mantenimento del patrimonio già esistente fino alle fasi esecutive, mediante un monitoraggio mirato delle azioni delle proprie aziende sanitarie;
- nell'ambito della regia regionale, un coordinamento permanente della dotazione organica delle aree tecniche, che deve essere adeguata (numericamente e professionalmente) al volume di nuovi investimenti e di manutenzione del patrimonio esistente;
- sempre in materia di rafforzamento del coordinamento e monitoraggio regionale, è necessario prevedere strumenti di efficace coordinamento fra la regione e i comuni di localizzazione delle opere.
- al fine di superare alcune difficoltà delle regioni a gestire linee di finanziamento diverse dovrà essere valutata con il Mef, la possibilità di armonizzare i procedimenti delle diverse fonti di finanziamento aventi ricadute sul tema dell'edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche attraverso una regia unitaria di supporto, auspicabilmente a livello centrale.

Da parte del livello centrale, occorre promuovere:

- la redazione e il progressivo aggiornamento di linee guida regionali che costituiscano uno standard d'azione tecnico-amministrativa per gli enti sanitari regionali, dalla fase di progettazione fino alle fasi

di esecuzione e collaudo dei lavori;

- come richiesto dalle regioni, uno snellimento degli atti (per esempio della metodologia di valutazione MexA). Seppur di competenza del Ministero della salute, è stata rappresentata da parte del MEF-RGS una disponibilità a snellire le fasi del procedimento che coinvolgono direttamente lo Stato, ferma restando comunque la necessità che il procedimento si concluda con atti giuridicamente validi (in altre parole, è da escludersi ogni tiraggio del finanziamento al di fuori di una preventiva programmazione tecnica e finanziaria fra lo Stato e le regioni);

- l'inclusione nell'AdP esclusivamente di investimenti in stadio avanzato di progettazione (progetto esecutivo, in subordine progetto definitivo);

- nell'ambito di una generale azione normativa diretta a stabilire comunque in capo alle regioni obblighi di adeguata strutturazione organizzativa, è stata sottolineata la necessità altresì di valutare un'azione di monitoraggio più incisiva da parte statale (verifica dell'effettiva strutturazione, dell'implementazione di procedimenti, linee guida, etc) a cui eventualmente collegare anche azioni di correzione.

3. La realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR

Nel corso dell'indagine conoscitiva ai vari soggetti auditi sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'eventualità che le criticità riscontrate nell'attuazione del Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 potessero compromettere la realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione della Missione 6 del PNRR, dal Ministero della salute ad AGENAS, così come il MEF-RGS, e anche la Corte dei conti, hanno fornito rassicurazioni in merito al fatto che le difficoltà che caratterizzano la gestione degli interventi relativi al Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 non dovrebbero incidere sull'attuazione dei progetti inseriti nel PNRR.

In particolare, il MEF-RGS ha fatto prioritariamente presente che per l'attuazione del programma pluriennale ex articolo 20 della legge 67/1988 la legislazione vigente non prevede, come sopra riportato, l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene in altri ambiti (squilibrio di bilancio sanitario regionale, accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Nella fase preparatoria del PNRR - Missione 6 il Ministero della salute, anche avvalendosi delle proprie agenzie, ha effettuato un lungo lavoro con le regioni e p.a. volto a definire i fabbisogni, sia nell'ambito degli standard poi fissati dal DM 77/2022 sia con riferimento ai fabbisogni inerenti all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie e alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello sia in merito agli interventi per l'antisismica e il potenziamento dell'offerta ospedaliera di posti letto di TI, TSI (art. 2, DL 34/2020). In tali termini, la fase di programmazione è intervenuta in anticipo rispetto alla fase di formalizzazione degli interventi.

Nell'ambito PNRR - Missione 6, poi, la cornice normativa, strumentale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, presenta una serie di strumenti e leve aggiuntivi.

Il DM 11 ottobre 2021 fissa le regole di iscrizione in bilancio delle risorse previste da parte degli enti del SSN che sono tenuti a conformarsi al titolo II del decreto legislativo 118/2011 (art. 3, comma 3).

Il DM 20 gennaio 2022 ripartisce le risorse per gli interventi a regia regionale prevedendo le regole di assegnazione e di revoca delle risorse (art. 3).

Inoltre, in relazione all'implementazione dei nuovi standard di assistenza territoriale, circa gli eventuali maggiori oneri per la spesa del personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vigenti vincoli per la spesa di personale, e convenzionato, l'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha autorizzato una spesa crescente negli anni 2022-2025 per complessivi 1.160,8 milioni di euro, e una spesa a regime, a decorrere dall'anno 2026, di 1.015,3 milioni di euro.

E' stato altresì evidenziato che lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi a regia regionale, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 77 del 2021, è il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011, convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni ed il cui modello è stato recepito con decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022,

mentre, con decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022, sono stati approvati i CIS sottoscritti tra le singole regioni e PA.

Il CIS, in particolare, riporta il Piano Operativo (PO) recante il dettaglio degli interventi regionali previsti, i relativi piani di azione corredati dai corrispondenti costi e tempi di attuazione al fine di pervenire al completamento delle attività previste, assicurando il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* previsti in ambito PNRR.

A tal fine, il CIS prevede anche gli obblighi in capo ai soggetti attuatori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, tra i quali, ad esempio:

- il rispetto dei principi finanziari previsti dalla normativa vigente;
- il rispetto dei principi trasversali quali il DNSH e la percentuale di interventi per il Mezzogiorno;
- il rispetto del tempestivo avvio delle attività progettuali e degli interventi nonché l'individuazione delle soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi;
- la rendicontazione con cadenza almeno bimestrale dello stato di avanzamento delle attività e dei costi sostenuti;
- l'individuazione degli eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa.

Riguardo al monitoraggio degli interventi previsti, il medesimo CIS stabilisce, all'articolo 6, l'istituzione di uno specifico Tavolo Istituzionale presieduto dal Ministro della salute e composto dal Presidente della Regione/provincia autonoma e dal Ministro dell'economia e delle finanze (o loro delegati).

Partecipano a detto Tavolo, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Contratto (RUC), un rappresentante della Unità di Missione del Ministero della salute, il Direttore dell'Agenas nonché il Referente unico della Regione/Provincia autonoma.

Tale tavolo istituzionale ha il compito di:

- valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti;
- verificare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di attuazione del PO allegato al CIS;
- approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC, ed eventualmente modificare il PO, alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
- approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie;
- esaminare, gli eventuali ritardi e inadempienze rispetto alle tempistiche indicate nelle schede intervento fornendo idonea informativa, con propria delibera.

Sulla base della predetta informativa deliberata dal Tavolo Istituzionale, il Ministro della salute valuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'attuazione delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto- legge n. 77 del 2021.

Sempre il CIS (art. 9) prevede che il Ministero della salute possa anche avvalersi del supporto tecnico operativo da parte dell'Agenas, della CDP e di Invitalia; le regioni (soggetti attuatori) possono avvalersi anche del supporto tecnico operativo dell'Agenas e di società a prevalente partecipazione pubblica.

Come osservato dal Direttore della Programmazione del Ministero della Salute^[9], i progetti PNRR hanno dimensioni più ridotte di quelle che caratterizzano gli accordi di programma. I tempi di realizzazione sono quindi probabilmente più compatibili con l'orizzonte previsto. Con la predisposizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è stato necessario definire con tempestività un quadro programmatico complessivo e identificare i siti per la collocazione delle strutture. C'è da augurarsi che gli accertamenti sulla disponibilità dei suoli e gli accordi con gli enti coinvolti siano stati operati con attenzione, riducendo quindi i ritardi che possono essere ricondotti alla mancata concertazione. Inoltre, la scelta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo come strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi (la creazione delle Case della Comunità, le Centrali Operative territoriali e gli Ospedali di comunità) ha puntato ad ottenere un quadro organico degli obblighi che ciascuna regione assume per garantire il raggiungimento del

risultato concordato. Un quadro in cui è ricompresa anche la misura relativa all'aggiornamento tecnologico e digitale del sistema ospedaliero, con l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. Un quadro organico che dovrebbe facilitare le realizzazioni.

Va poi considerato che per le principali linee di intervento (sia per gli Ospedali di comunità che per le Case della comunità, etc.) è stato reso disponibile il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di committenza, nell'ambito delle azioni di accelerazione degli investimenti messe in campo dal MEF. Invitalia ha predisposto tre Accordi quadro, articolati per lotti geografici e lotti prestazionali, aventi ad oggetto: servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori, lavori in appalto integrato e collaudo, dei quali hanno manifestato interesse ad avvalersi 17 regioni. Solo Abruzzo, Campania, Liguria e Veneto hanno scelto di avvalersi di Centrali di Committenza autonome. Una tale esperienza, che consente di potenziare il contributo atteso da soggetti esterni nella fase di predisposizione dei progetti, potrebbe rappresentare una esperienza importante anche per l'attivazione dei programmi ex articolo 20.

E' stato poi ricordato dal MEF-RGS come nei casi di edilizia sanitaria la disciplina recata dall'articolo 56 del menzionato D.L. 77/2021 ha previsto specifiche disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR. In particolare, si prevede per gli interventi PNRR di edilizia sanitaria, tra cui quelli di cui all'articolo 20 della legge 67/88, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR:

- il rilascio semplificato del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche;
- l'utilizzo dell'istituto del CIS per i programmi PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Conclusioni e ipotesi migliorative rappresentate in Commissione

1. È emersa in Commissione la necessità, sostenuta da diversi soggetti auditi, di procedere alla semplificazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare, facendo riferimento alle procedure e alla revisione e semplificazione delle stesse: è emersa la necessità di aggiornare e semplificare la Metodologia ex ante (MexA), che definita nel 2008 potrebbe essere oggetto di semplificazioni anche sulla base delle successive disposizioni normative e regolamentarie emanate (es. D.M. n. 70 del 2015), nonché i contenuti dei modelli previsti (Modelli A, B e C) e le modalità di acquisizione delle informazioni nel sistema NSIS (uno schema di semplificazione era peraltro già previsto nella relazione della Corte dei conti concernente "L'attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario" di cui alla citata deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G). Si è invocata anche la necessità di rendere disponibili linee guida per standardizzare i processi base, come ad esempio la programmazione regionale di settore, nonché di individuare e divulgare le *best practices* che, definite da alcune regioni, potrebbero essere adottate anche da altre. Infine, sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa dei processi, è stata sottolineata la necessità di individuare un *iter* amministrativo semplificato per gli interventi non complessi e al sotto di una determinata soglia di spesa;

2. Con riferimento alla definizione del livello di progettazione previsto per l'inserimento degli interventi negli accordi di programma, sono giunte nel corso delle audizioni diverse proposte finalizzate ad individuare un livello di progettazione di grado più elevato di quello attualmente utilizzato ai sensi dell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002, andando a recepire anche quanto previsto ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici.

3. Con riferimento al miglioramento dell'attività di progettazione, è stata avanzata la proposta di istituire un fondo rotativo nazionale per la progettazione che consenta di operare anche nella fase propedeutica alla definizione degli accordi di programma e comunque a valutare l'opportunità di un

ulteriore incremento della dotazione del FRP, attualmente gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante uno stanziamento aggiuntivo a carattere pluriennale sul bilancio dello Stato. Per riferimento, uno stanziamento aggiuntivo di euro 1 milione consentirebbe, ai tassi vigenti, di concedere nuove anticipazioni per circa euro 100 milioni.

4. Riguardo alla revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per gli interventi e possibile adeguamento prezzi, sono giunte alcune proposte finalizzate ad individuare specifiche modalità semplificate di revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per ogni specifico intervento, nonché le opportune modalità di adeguamento delle coperture anche attraverso specifici accantonamenti sulle risorse ex art. 20 della legge n. 67/88 disponibili a bilancio.

5. In riferimento alle necessità di implementare e incrementare il supporto tecnico-amministrativo dovuto al blocco del *turn over*, che ha comportato negli anni una forte riduzione del personale tecnico-amministrativo con competenze specifiche per definire e attuare gli interventi previsti dagli accordi di programma, è stato suggerito di prevedere l'individuazione di una specifica unità di missione ovvero di una cabina di regia [10] in grado di fornire supporto tecnico, amministrativo e procedurale, anche avvalendosi di realtà esistenti ed operanti nel campo dell'assistenza tecnica. Nello stesso modo si potrebbe conferire carattere permanente al Tavolo tecnico operante presso la Presidenza del Consiglio DIPE, anche per le funzioni di monitoraggio del programma di interventi.

6. Facendo inoltre riferimento alla trasparenza delle informazioni sulla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, secondo quanto emerso nelle audizioni, la mancata disponibilità di tali informazioni non rende possibile l'esercizio delle previste forme diffuse di "controllo democratico" sugli interventi programmati, sulla loro realizzazione e sull'utilizzo delle risorse. Pertanto, si suggerisce di indicare con obbligo di pubblicazione periodica le informazioni sugli interventi con i tempi previsti per la realizzazione, lo stato di attuazione fisico e finanziario, nonché di definire e realizzare anche il sistema procedurale ed informativo di supporto.

7. In relazione alle criticità e ai limiti connessi all'esercizio da parte delle regioni dei poteri di revoca, la Corte dei conti ha rilevato che la finalità dell'istituto della revoca non è stata quella di recuperare le risorse non utilizzate, quanto quella di sollecitare le regioni all'utilizzo effettivo delle risorse definite in un Accordo di programma già stipulato. Secondo l'avviso della Corte, pertanto, tale istituto non sembra abbia effettivamente sortito l'effetto atteso. Le risorse assegnate, seppur oggetto di revoca, rimangono attribuite alle regioni per ulteriori interventi. Tale elemento riduce di molto l'incentivo a predisporre e chiedere il finanziamento di progetti effettivamente in grado di essere realizzati. Certamente, la semplificazione delle procedure e della documentazione relativa alle parti degli accordi meno complesse potrà ridurre i casi di ritardo non riconducibile a cattiva progettazione. Rimane, tuttavia, da rendere più efficace il disincentivo alla cattiva progettazione degli interventi. Ad avviso della Corte, quindi, potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre una qualche penalità in caso di revoca: si potrebbe, ad esempio, prevedere che una quota dell'importo (ad esempio il 5 - 10 per cento) sia sottratta alla disponibilità dell'ente per essere destinata ad una finalità diversa o per finanziare le regioni che hanno esaurito le proprie disponibilità e che sono nei tempi nella realizzazione delle opere. In tal modo si introdurrebbe, accanto ad un disincentivo, un incentivo ad una progettazione operativa da portare avanti nei tempi previsti.

8. Alla luce delle difficoltà pratiche riscontrate nella realizzazione di grandi interventi edilizi con la modalità del partenariato pubblico/privato e delle criticità sollevate da alcuni soggetti auditi si ritiene auspicabile privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da altre istituzioni pubbliche.

[1] Osservazioni rese nella Relazione di cui alla Deliberazione della Corte dei conti del 9 marzo 2018, n. 4/2018/G. Si veda, inoltre, da ultimo, anche il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo.

[2] Lo strumento del decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della salute (previa autorizzazione da parte del MEF circa la disponibilità degli stanziamenti di bilancio) è altresì utilizzato

per l'ammissione al finanziamento degli interventi che realizzano gli enti diversi dalle regioni che accedono alle risorse in oggetto.

[3] Fonte: AGENAS, memoria depositata nel corso dell'audizione del 4 maggio 2023.

[4] L'investimento complessivo iniziale pari a lire 30.000 miliardi di lire è stato elevato dall'art. 83, co. 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 a lire 34.000 miliardi di lire, dall'art. 1, co. 796, lett. n), l. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2006 a 23 miliardi di euro, dall'art. 2, co. 69, l. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a 24 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 555, l. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 28 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 81, l. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 30 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 442, l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 a 32 miliardi di euro, e, successivamente, dall'art. 1, co. 263, l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a 34 miliardi di euro. Fonte dei dati "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica" della Corte dei conti.

[5] Fonte dei dati "Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019" (nota Ministero della Salute prot.GAB n.5576-p del 30/03/2023).

[6] Seduta del 9 maggio 2023.

[7] Seduta del 15 marzo 2023.

[8] Fonte dei dati "Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019" resa il 16/04/2022; ricognizione al 31/12/2021 sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

[9] Audizione del 15 marzo 2023.

[10] Sulla necessità e opportunità di istituire una Unità di missione ulteriore che assista gli enti nella realizzazione dei programmi e per garantire, anche, uno stretto coordinamento tra i diversi strumenti a disposizione si veda da ultimo il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo approvato con delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023 del 17 maggio 2023 (in part. pag. 323 e ss).

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.